

**Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia**

(2022/C 375/09)

<b>Relatore:</b>	André VIOLA (FR/PSE), membro di una giunta locale: consiglio dipartimentale dell'Aude
<b>Testi di riferimento:</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) COM(2021) 802 final

**I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

**Emendamento 1**

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli edifici sono responsabili del <b>40 %</b> del consumo finale di energia nell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra associate all'energia. Pertanto, la riduzione del consumo energetico, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto di cui all'articolo 3 [direttiva Efficienza energetica riveduta] e definito nell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per ridurre la dipendenza <b>energetica</b> dell'Unione, promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento <b>energetico</b> e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle isole e nelle zone rurali.</p>	<p>Gli edifici sono responsabili del <b>39 %</b> del consumo finale di energia nell'Unione, <b>di cui il 28 % è costituito da consumi operativi e l'11 % da materiali edili e costruzione (carbonio incorporato)</b>, e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra associate all'energia. Pertanto, la riduzione <b>della domanda di energia, materie prime e suolo, nonché</b> del consumo energetico, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto di cui all'articolo 3 [direttiva Efficienza energetica riveduta] e definito nell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. La riduzione <b>della domanda di energia, materie prime e suolo, nonché</b> del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per ridurre la dipendenza dell'Unione <b>dall'energia e dalle materie prime</b>, promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento <b>di energia e materie prime</b> e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle isole e nelle zone rurali.</p>

**Motivazione**

L'emendamento proposto intende aggiungere un riferimento più esplicito alla circolarità.

**Emendamento 2**

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Agli edifici sono imputabili emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo la loro vita utile. La prospettiva 2050 di un parco immobiliare decarbonizzato va oltre le emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l'attenzione. È quindi opportuno tener conto <b>progressivamente</b> delle emissioni degli edifici nell'intero arco della loro vita utile, <b>iniziando da</b> quelli di nuova costruzione. Gli edifici, in quanto depositari di risorse decennali, costituiscono un'importante banca di materiali e le variabili nella progettazione hanno un impatto considerevole sulle emissioni nell'intero ciclo di vita degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati. È opportuno tener conto delle prestazioni degli edifici durante il ciclo di vita utile, non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazioni, integrando politiche mirate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei piani di ristrutturazione edilizia degli Stati membri.</p>	<p>Agli edifici sono imputabili emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo la loro vita utile. La prospettiva 2050 di un parco immobiliare decarbonizzato va oltre le emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l'attenzione. <b>A partire da ora, è</b> quindi opportuno tener conto delle emissioni degli edifici nell'intero arco della loro vita utile, <b>sia di</b> quelli di nuova costruzione <b>che di quelli esistenti quando vengono rinnovati</b>. Gli edifici, in quanto depositari di risorse decennali, costituiscono un'importante banca di materiali e le variabili nella progettazione hanno un impatto considerevole sulle emissioni nell'intero ciclo di vita degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati. È opportuno tener conto delle prestazioni degli edifici durante il ciclo di vita utile, non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazioni, integrando politiche mirate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei piani di ristrutturazione edilizia degli Stati membri. <b>Il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel processo di elaborazione di tali politiche è essenziale per garantire che la transizione avvenga a tutti i livelli.</b></p>

**Motivazione**

Se non si includono gli edifici esistenti, l'obiettivo della neutralità climatica sarà fuori portata.

**Emendamento 3**

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici lungo l'intera vita utile richiede un uso efficiente delle risorse e la circolarità. A ciò si può abbinare la trasformazione di parti del parco immobiliare in pozzi temporanei di assorbimento del carbonio.</p>	<p>La riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici lungo l'intera vita utile richiede, <b>da un lato, politiche di sufficienza che eliminino dall'inizio la domanda di energia, materie prime, suolo e acqua, e dall'altro</b> un uso efficiente delle risorse e la circolarità. A ciò si può abbinare la trasformazione di parti del parco immobiliare in pozzi temporanei di assorbimento del carbonio. <b>Per conseguire l'azzeramento delle emissioni incorporate sarebbe necessario ridurre, riutilizzare e ottimizzare i materiali, progettare siti per il sequestro del carbonio e utilizzare materiali che sequestrano il carbonio.</b></p>

**Motivazione**

La sufficienza energetica costituisce una strategia estremamente efficace per conseguire gli obiettivi climatici. Devono essere prese in considerazione anche le emissioni incorporate.

**Emendamento 4**

## Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita misura il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che determinano i cambiamenti climatici. Combina le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d'uso. L'obbligo di calcolare il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita degli edifici nuovi è quindi il primo passo verso una maggiore attenzione alle prestazioni degli edifici durante tutto il ciclo di vita utile e all'economia circolare.</p>	<p>Il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita misura il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che determinano i cambiamenti climatici. Combina le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d'uso. L'obbligo di calcolare il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita degli edifici nuovi <b>e di quelli esistenti quando sono sottoposti a interventi di ristrutturazione</b> è quindi il primo passo verso una maggiore attenzione alle prestazioni degli edifici durante tutto il ciclo di vita utile e all'economia circolare.</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 5**

## Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Agli edifici sono imputabili circa metà delle emissioni del particolato fine (PM<sub>2,5</sub>) dell'UE, che sono all'origine di malattie e morti premature. <b>Il</b> miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia è in grado e <b>dovrebbe</b> ridurre contestualmente le emissioni di inquinanti in linea con la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.</p> <p><sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).</p>	<p>Agli edifici sono imputabili circa metà delle emissioni del particolato fine (PM<sub>2,5</sub>) dell'UE, che sono all'origine di malattie e morti premature. <b>La riduzione della domanda di energia e di materie prime e il</b> miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia <b>sono</b> in grado e <b>dovrebbero</b> ridurre contestualmente le emissioni di inquinanti in linea con la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, <b>e contribuire in questo modo all'ambizione in materia di inquinamento zero.</b></p> <p><sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).</p>

**Motivazione**

L'emendamento proposto intende aggiungere un riferimento più esplicito alla circolarità e all'inquinamento zero.

**Emendamento 6**

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Le misure per l'ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, delle particolarità locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure non dovrebbero influire su altre prescrizioni relative agli edifici quali l'accessibilità, la sicurezza antincendio e sismica e l'uso cui è destinato l'edificio.</p>	<p>Le misure per <b>evitare la domanda di energia e di materie prime e per</b> l'ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, delle particolarità locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi, <b>che dovrebbe, a sua volta, tenere conto delle esternalità ambientali, sociali e sanitarie, sfruttando al meglio le misure disponibili a livello distrettuale.</b> Tali misure non dovrebbero influire su altre prescrizioni relative agli edifici quali l'accessibilità, la sicurezza antincendio e sismica e l'uso cui è destinato l'edificio.</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 7**

Nuovo considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Le misure di sufficienza destinate a eliminare fin dall'inizio la domanda di energia, materie prime, suolo e acqua negli edifici dovrebbero essere prese in considerazione nell'intero arco della vita utile degli edifici, anche nella fase di progettazione, in quella operativa e nella fine vita degli edifici. Tali misure dovrebbero dare la priorità alla riconversione degli edifici esistenti inutilizzati rispetto alla costruzione di nuovi edifici, allo sviluppo di quartieri compatti rispetto all'espansione urbana incontrollata, alle soluzioni passive di riscaldamento e raffreddamento rispetto a quelle meccaniche, al riutilizzo dei materiali da costruzione rispetto a quelli nuovi e a una gestione più efficace degli edifici esistenti.</i></p> <p><i>Gli Stati membri, in collaborazione con gli enti locali e regionali, dovrebbero indicare nei loro piani di ristrutturazione edilizia politiche e misure di sufficienza volte a evitare, sin dalle fasi iniziali, la domanda di energia, materie prime, suolo e acqua durante l'intero ciclo di vita degli edifici, nella fase di progettazione, in quella operativa e nella fine vita degli edifici.</i></p>

**Motivazione**

La sufficienza energetica costituisce una strategia estremamente efficace per conseguire gli obiettivi climatici.

**Emendamento 8**

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri dovrebbero fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi in modo da conseguire <b>un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati</b> nel ciclo di vita di un edificio, <b>fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza energetica ottimali in funzione dei costi. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.</b></p>	<p>Gli Stati membri dovrebbero fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi in modo da conseguire <b>emissioni di carbonio pari a zero o quasi a zero</b> nel ciclo di vita di un edificio. <b>Bisogna inoltre promuovere gli edifici con un bilancio climatico positivo, al fine di garantire la neutralità in termini di emissioni di carbonio del parco immobiliare nel suo complesso.</b></p> <p><b>È essenziale assicurare la collaborazione con gli enti locali e regionali nella definizione di tali requisiti, al fine di garantire riduzioni concrete ed efficaci.</b></p>

**Motivazione**

Per evitare l'effetto di dipendenza dal carbonio, i requisiti minimi devono essere allineati alla neutralità climatica.

**Emendamento 9**

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Due terzi dell'energia consumata per riscaldare e raffrescare gli edifici provengono ancora da combustibili fossili. Per decarbonizzare il settore edile è particolarmente importante eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento. Nei piani di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri dovrebbero pertanto indicare le rispettive politiche e misure nazionali per eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento e non dovrebbero offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie a combustibile fossile nel prossimo quadro finanziario pluriennale a partire dal <b>2027</b>, ad eccezione di quelle selezionate per beneficiare di un investimento, prima del 2027, nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione. Una base giuridica chiara per il divieto dei generatori di calore in base alle loro emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile usato dovrebbe sostenere le politiche e misure nazionali di eliminazione graduale.</p>	<p>Due terzi dell'energia consumata per riscaldare e raffrescare gli edifici provengono ancora da combustibili fossili. Per decarbonizzare il settore edile è particolarmente importante eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento. Nei piani di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri, <b>in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali</b>, dovrebbero pertanto indicare le rispettive politiche e misure nazionali per eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento e non dovrebbero offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie a combustibile fossile nel prossimo quadro finanziario pluriennale a partire dal <b>2025</b>, ad eccezione di quelle selezionate per beneficiare di un investimento, prima del 2027, nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione. Una base giuridica chiara per il divieto dei generatori di calore in base alle loro emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile usato dovrebbe sostenere le politiche e misure nazionali di eliminazione graduale.</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 10**

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La Commissione dovrebbe elaborare un quadro metodologico comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. Il riesame di detto quadro dovrebbe permettere di calcolare le prestazioni in termini sia di energia che di emissioni <b>e dovrebbe</b> tener conto delle esternalità ambientali e sanitarie nonché dell'estensione del sistema ETS e dei prezzi del carbonio. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale quadro per <b>comparare i risultati del calcolo con</b> i requisiti minimi di prestazione energetica da essi adottati. In caso di significativa discrepanza, ossia superiore al 15 %, tra il risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica e i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore, gli Stati membri dovrebbero giustificare la differenza o pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. [...].</p>	<p>La Commissione dovrebbe elaborare un quadro metodologico comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. Il riesame di detto quadro dovrebbe permettere di calcolare le prestazioni in termini sia di energia che di emissioni, <b>basarsi sull'obiettivo di edifici a emissioni zero nell'intero arco della loro vita utile e</b> tener conto delle esternalità ambientali e sanitarie nonché dell'estensione del sistema ETS e dei prezzi del carbonio. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale quadro per <b>garantire che</b> i requisiti minimi di prestazione energetica da essi adottati <b>permettano di realizzare edifici a emissioni di carbonio pari a zero o quasi a zero nell'intero arco della loro vita utile</b>. In caso di significativa discrepanza, ossia superiore al 15 %, tra il risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica e i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore, gli Stati membri dovrebbero giustificare la differenza o pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. [...].</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 11**

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante <b>costituisce un'occasione per migliorare la prestazione energetica mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi</b>. Per motivi di efficacia in termini di costi dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di prestazione energetica alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per la prestazione energetica dell'edificio. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di definire una «ristrutturazione importante» in termini di percentuale della superficie dell'involucro dell'edificio oppure in termini di valore dell'edificio. Se uno Stato membro decide di definire una ristrutturazione importante in termini di valore dell'edificio, si potrebbero utilizzare valori quali il valore attuariale o il valore attuale in base al costo di ricostruzione, escluso il valore del terreno sul quale l'edificio è situato.</p>	<p>A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante <b>offre un'opportunità unica per adottare misure efficaci in termini di costi per migliorare la prestazione energetica, dal momento che ha luogo una volta ogni 25 anni negli edifici residenziali e una volta ogni 15 anni negli edifici non residenziali</b>. Pertanto è poco probabile che gli edifici residenziali ristrutturati nel corso di questo decennio siano oggetto di un'altra ondata di ristrutturazioni importanti prima del 2050, mentre gli edifici non residenziali potrebbero rientrarvi. Tuttavia, questo determinerà un aumento dei costi complessivi della ristrutturazione degli edifici. Pertanto, al fine di evitare una dipendenza dal carbonio nel caso degli edifici ristrutturati, gli Stati membri dovrebbero garantire che la ristrutturazione di edifici realizzata nel corso di questo decennio rispetti la norma in materia di emissioni zero o prossime allo zero secondo un calcolo realizzato sull'intero ciclo di vita degli edifici.</p>

**Motivazione**

Per evitare l'effetto di dipendenza dal carbonio, i requisiti minimi devono essere allineati alla neutralità climatica.

**Emendamento 12**

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>L'ambizione rafforzata dell'Unione in materia di clima ed energia <b>richiede</b> una nuova visione per l'edilizia: edifici a emissioni zero la cui domanda molto bassa di energia sia interamente coperta da fonti rinnovabili, ove tecnicamente fattibile. Tutti gli edifici nuovi dovrebbero essere a emissioni zero, e tutti gli edifici esistenti dovrebbero diventare a emissioni zero entro il 2050.</p>	<p><b>L'emergenza climatica e l'</b>ambizione rafforzata dell'Unione in materia di clima ed energia <b>richiedono</b> una nuova visione per l'edilizia: edifici a emissioni zero la cui domanda molto bassa di energia sia interamente coperta da fonti rinnovabili, ove tecnicamente fattibile. Tutti gli edifici nuovi dovrebbero essere a emissioni zero, e tutti gli edifici esistenti dovrebbero <b>essere ristrutturati nel corso di questo decennio per diventare a emissioni zero, al fine di evitare l'effetto di dipendenza dal carbonio</b> entro il 2050 <b>e di ridurre i costi di ristrutturazione.</b></p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 13**

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Esistono diverse possibilità per coprire, a partire da fonti rinnovabili, il fabbisogno energetico di un edificio efficiente: rinnovabili in loco con impianti solari termici o fotovoltaici, pompe di calore e biomassa, rinnovabili fornite dalle comunità dell'energia rinnovabile o dalle comunità energetiche dei cittadini, teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati da fonti rinnovabili o da calore di scarto.</p>	<p>Esistono diverse possibilità per coprire, a partire da fonti rinnovabili, il fabbisogno energetico di un edificio efficiente <b>e a basso fabbisogno energetico</b>: rinnovabili in loco <b>o fornite attraverso la rete</b> con impianti solari termici o fotovoltaici, <b>energia eolica</b>, pompe di calore e biomassa, rinnovabili fornite dalle comunità dell'energia rinnovabile o dalle comunità energetiche dei cittadini, teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati da fonti rinnovabili o da calore di scarto.</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 14**

## Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Le norme minime di prestazione energetica sono lo strumento normativo essenziale per incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti su larga scala <b>in quanto affrontano i principali ostacoli alla ristrutturazione, quali la divergenza di interessi e le strutture di proprietà, che non possono essere superati con incentivi economici.</b> L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe portare <b>alla graduale eliminazione degli edifici con le prestazioni peggiori e al costante miglioramento del parco immobiliare nazionale,</b> contribuendo all'obiettivo a lungo termine di un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050.</p>	<p>Le norme minime di prestazione energetica sono lo strumento normativo essenziale per incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti su larga scala. <b>Al fine di garantire che tali ristrutturazioni siano adeguate allo scopo e non contribuiscano a creare un effetto di dipendenza dal carbonio, è necessario che siano realizzate nel rispetto della norma sulle zero emissioni; tale affermazione si fonda sull'ipotesi che, tra il 2022 e il 2050, si realizzerà, in media, un'unica ondata di ristrutturazioni importanti.</b> L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe portare a <b>edifici a emissioni zero o quasi zero,</b> contribuendo <b>in tal modo</b> all'obiettivo a lungo termine di un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050. <b>In casi molto specifici, quando non è possibile raggiungere emissioni zero, come, ad esempio, nel caso di edifici storici, occorrerebbe applicare norme alternative: queste norme dovrebbero in ogni caso garantire l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Gli edifici con un bilancio climatico positivo dovrebbero compensare le emissioni aggiuntive di questi edifici meno efficienti.</b></p>

**Motivazione**

Per evitare l'effetto di dipendenza dal carbonio, i requisiti minimi devono essere allineati alla neutralità climatica.

**Emendamento 15**

## Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p><b>Per quanto riguarda il resto del parco immobiliare nazionale, gli</b> Stati membri sono liberi di decidere se introdurre norme minime di prestazione energetica <b>concepite a livello nazionale e adattate alle condizioni</b> nazionali. <b>In sede di riesame della presente direttiva la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario introdurre altre norme minime vincolanti di prestazione energetica per conseguire la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050.</b></p>	<p>Gli Stati membri sono liberi di decidere se introdurre norme minime di prestazione energetica <b>e norme relative alle ristrutturazioni che prevedano emissioni pari a zero o prossime allo zero qualora si utilizzino gli strumenti finanziari nazionali e subnazionali.</b> Tuttavia, nel caso in cui si faccia ricorso agli strumenti finanziari europei, si applicherebbero i requisiti relativi alle norme minime di prestazione energetica a livello di UE per gli edifici a emissioni zero o quasi zero per conseguire la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050.</p>

**Motivazione**

Evidente.



**Emendamento 16**

Nuovo considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Gli approcci integrati localmente a livello di distretto o vicinato permettono di realizzare progetti globali di ristrutturazione, ad esempio in termini di approvvigionamento energetico, per gli edifici che sono collegati nello spazio (ad esempio, gli isolati urbani). L'uso più ampio di approcci integrati, partecipativi e collegati ai distretti è già al centro dell'ondata di ristrutturazioni e dovrebbe essere promosso dalla presente direttiva. I distretti (ad esempio i quartieri) e le aree socialmente vulnerabili possono essere determinati a discrezione degli enti locali e regionali nel contesto della presente direttiva in funzione delle esigenze locali e dell'ubicazione geografica.</i></p>

**Motivazione**

L'approccio di distretto viene presentato come il fulcro dell'ondata di ristrutturazioni. All'interno di un distretto o di un vicinato, la fornitura congiunta di energia elettrica, calore e infrastrutture di ricarica consente di sfruttare le sinergie e i potenziali risparmi energetici che rimangono nascosti quando si considera un singolo edificio.

**Emendamento 17**

Considerando 27

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Le norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione dovrebbero basarsi su classi di prestazione energetica armonizzate. <b><i>Nel definire la classe di prestazione energetica G come il 15 % del parco immobiliare nazionale di ciascuno Stato membro con le prestazioni peggiori, l'armonizzazione delle classi assicura</i></b> che gli sforzi analoghi di tutti gli Stati membri siano raffrontabili, <b><i>mentre la definizione della classe di prestazione energetica migliore A assicura</i></b> la convergenza della scala armonizzata delle classi di prestazione energetica verso la visione comune di edifici a emissioni zero.</p>	<p>Le norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione <b><i>per gli edifici a emissioni zero</i></b> dovrebbero basarsi su classi di prestazione energetica armonizzate <b><i>per far sì</i></b> che gli sforzi analoghi di tutti gli Stati membri siano raffrontabili <b><i>e che sia garantita</i></b> la convergenza della scala armonizzata delle classi di prestazione energetica verso la visione comune di edifici a emissioni zero.</p>

**Motivazione**

Non è realistico pensare che le ristrutturazioni saranno effettuate più di una volta nel corso dell'attuale decennio. L'emendamento mira ad assicurare risultati più efficienti in termini di costi e di prestazione energetica.

**Emendamento 18**

## Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>I requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi esistenti erano già contenuti nelle versioni anteriori della presente direttiva e dovrebbero continuare ad applicarsi. <b><i>Mentre le nuove norme minime di prestazione energetica fissano una soglia minima per gli edifici esistenti e garantiscono l'effettiva ristrutturazione degli edifici inefficienti, i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi esistenti assicurano la profondità necessaria delle ristrutturazioni.</i></b></p>	<p>I requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi esistenti erano già contenuti nelle versioni anteriori della presente direttiva e dovrebbero continuare ad applicarsi, <b><i>se permettono di realizzare edifici a emissioni zero per evitare la dipendenza dal carbonio nel caso degli edifici ristrutturati.</i></b></p>

**Motivazione**

Per evitare l'effetto di dipendenza dal carbonio, i requisiti minimi devono essere allineati alla neutralità climatica.

**Emendamento 19**

## Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Per conseguire un parco immobiliare altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a zero emissioni entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero istituire piani nazionali di ristrutturazione edilizia che sostituiscano le strategie di ristrutturazione a lungo termine e diventino uno strumento di pianificazione ancora più potente e pienamente operativo, maggiormente focalizzato sui finanziamenti, che assicuri la disponibilità di lavoratori adeguatamente qualificati nella ristrutturazione edilizia. In questi piani gli Stati membri dovrebbero fissare i loro propri obiettivi nazionali di ristrutturazione edilizia. In linea con l'articolo 21, lettera b), punto 7, del regolamento (UE) 2018/1999 e con le condizioni abilitanti di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi delle misure di finanziamento, nonché una sintesi del fabbisogno d'investimenti e delle risorse amministrative per l'attuazione dei piani di ristrutturazione degli edifici.</p>	<p>Per conseguire un parco immobiliare altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a zero emissioni entro il 2050, gli Stati membri, <b>in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali</b>, dovrebbero istituire piani nazionali di ristrutturazione edilizia che sostituiscano le strategie di ristrutturazione a lungo termine e diventino uno strumento di pianificazione ancora più potente e pienamente operativo, maggiormente focalizzato sui finanziamenti, che assicuri la disponibilità di lavoratori adeguatamente qualificati nella ristrutturazione edilizia. In questi piani gli Stati membri dovrebbero fissare i loro propri obiettivi nazionali di ristrutturazione edilizia. In linea con l'articolo 21, lettera b), punto 7, del regolamento (UE) 2018/1999 e con le condizioni abilitanti di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi delle misure di finanziamento, nonché una sintesi del fabbisogno d'investimenti, delle risorse amministrative per l'attuazione dei piani di ristrutturazione degli edifici <b>e delle misure previste per sostenere l'integrazione dei principi di adattamento e circolarità nel rinnovo del parco immobiliare nazionale.</b></p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 20**

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La ristrutturazione per fasi successive <b>può costituire</b> una soluzione per affrontare i problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti nel caso di una ristrutturazione «tutto in una volta». <b>Tuttavia la</b> ristrutturazione per fasi <b>deve essere pianificata con attenzione per evitare che una fase ostacoli le necessarie fasi successive</b>. I passaporti di ristrutturazione <b>forniscono</b> una tabella di marcia chiara per <b>la</b> ristrutturazione <b>in fasi successive</b> nella misura in cui aiutano proprietari e investitori a programmare al meglio i tempi <b>e portata</b> degli interventi. I passaporti di ristrutturazione dovrebbero quindi essere messi a disposizione <b>dei proprietari di edifici</b> in tutti gli Stati membri come strumento facoltativo.</p>	<p>La ristrutturazione per fasi successive <b>non costituisce</b> una soluzione per affrontare i problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti nel caso di una ristrutturazione «tutto in una volta». <b>La</b> ristrutturazione per fasi <b>mantiene la dipendenza degli edifici dal carbonio, comportando costi elevati per i contribuenti e mantenendo le famiglie a basso reddito nella povertà energetica. Per far fronte al problema degli elevati costi iniziali della ristrutturazione è necessario raggruppare i progetti di ristrutturazione e gli strumenti finanziari esistenti per ridurre tali costi iniziali mediante economie di scala</b>. I passaporti di ristrutturazione <b>dovrebbero fornire</b> una tabella di marcia chiara per <b>i progetti di</b> ristrutturazione <b>«tutto in una volta» che raggruppano diversi edifici a livello di vicinato o di città</b>, nella misura in cui aiutano proprietari e investitori a programmare al meglio <b>i</b> tempi degli interventi. I passaporti di ristrutturazione dovrebbero quindi essere messi a disposizione <b>degli enti locali e regionali</b> in tutti gli Stati membri come strumento facoltativo.</p>

**Motivazione**

La proposta di procedere a una «ristrutturazione per fasi» può determinare un effetto di dipendenza dal carbonio che dovrebbe essere evitato.

**Emendamento 21**

Considerando 33

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il concetto di «ristrutturazione profonda» non è ancora stato definito nella legislazione dell'Unione. Ai fini di una visione a lungo termine per gli edifici, la ristrutturazione profonda dovrebbe essere definita come una ristrutturazione che trasforma gli edifici in edifici a emissioni zero; <b>in una prima fase, come una ristrutturazione che li trasforma in edifici a energia quasi zero</b>. Questa definizione serve a <b>migliorare la prestazione energetica</b> degli edifici. Una ristrutturazione profonda a fini di <b>prestazione energetica</b> è un'opportunità da cogliere per riuscire a far fronte ad altri aspetti: le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili, l'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici, la resilienza ai rischi di catastrofi, resilienza sismica compresa, la sicurezza antincendio, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità.</p>	<p>Il concetto di «ristrutturazione profonda» non è ancora stato definito nella legislazione dell'Unione. Ai fini di una visione a lungo termine per gli edifici, la ristrutturazione profonda dovrebbe essere definita come una ristrutturazione che trasforma gli edifici in edifici a emissioni zero <b>«tutto in una volta»</b>. Questa definizione serve a <b>evitare la dipendenza degli edifici ristrutturati dal carbonio a causa di una ristrutturazione per fasi poco ambiziosa</b>. Una ristrutturazione profonda a fini di <b>emissioni zero</b> è un'opportunità da cogliere per riuscire a far fronte ad altri aspetti: le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili, l'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici, la resilienza ai rischi di catastrofi, resilienza sismica compresa, la sicurezza antincendio, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità.</p>

**Motivazione**

Non è realistico pensare che le ristrutturazioni saranno effettuate più di una volta nel corso dell'attuale decennio. L'emendamento mira ad assicurare risultati più efficienti in termini di costi e di prestazione energetica.

**Emendamento 22**

Considerando 35

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri dovrebbero sostenere i miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti <b>che</b> contribuiscono a creare un ambiente interno salubre, tra l'altro eliminando l'amianto e altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente, tra cui le direttive 2009/148/CE <sup>(1)</sup> e (UE) 2016/2284 <sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p><sup>(1)</sup> Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).</p> <p><sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).</p>	<p>Gli Stati membri <b>e gli enti locali e regionali</b> dovrebbero sostenere i miglioramenti della prestazione energetica che <b>si prefiggono di conseguire un parco immobiliare a emissioni zero e</b> contribuiscono a creare un ambiente interno salubre, tra l'altro eliminando l'amianto e altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente, tra cui le direttive 2009/148/CE <sup>(1)</sup> e (UE) 2016/2284 <sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p><sup>(1)</sup> Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).</p> <p><sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 23**

Considerando 37

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Unitamente a una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i veicoli elettrici producono meno emissioni di gas a effetto serra. I veicoli elettrici costituiscono un'importante componente della transizione verso un'energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energia rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I codici edilizi possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell'infrastruttura di ricarica nei parcheggi di edifici residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero eliminare ostacoli quali la divergenza di interessi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio.</p>	<p>Unitamente a una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i veicoli elettrici producono meno emissioni di gas a effetto serra. I veicoli elettrici costituiscono un'importante componente della transizione verso un'energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energia rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I codici edilizi possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell'infrastruttura di ricarica nei parcheggi <b>per automobili e biciclette</b> di edifici residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero eliminare ostacoli quali la divergenza di interessi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio.</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 24**

Considerando 40

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La promozione della mobilità verde è un elemento portante del Green Deal europeo e gli edifici possono svolgere un ruolo importante nel fornire le infrastrutture necessarie, non solo per la ricarica dei veicoli elettrici ma anche per la ricarica delle biciclette. Il passaggio alla mobilità dolce, come la bicicletta, può ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra prodotte <b>dai trasporti</b>. Come indicato nel piano per l'obiettivo climatico 2030, aumentare le quote modali di trasporti pubblici e privati puliti ed efficienti, come la bicicletta, ridurrà drasticamente l'inquinamento provocato <b>dai trasporti</b> e apporterà benefici considerevoli ai singoli cittadini e alle comunità. La mancanza di posti bici è un ostacolo serio alla diffusione della bicicletta, negli edifici residenziali e non residenziali. <b>I codici edilizi</b> possono sostenere efficacemente la transizione verso una mobilità più pulita grazie a disposizioni relative a un numero minimo di posti bici.</p>	<p>La promozione della mobilità verde è un elemento portante del Green Deal europeo e gli edifici possono svolgere un ruolo importante nel fornire le infrastrutture necessarie, non solo per la ricarica dei veicoli elettrici ma anche per la ricarica delle biciclette. Il passaggio alla mobilità dolce, come la bicicletta, può ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra prodotte <b>dalla mobilità</b>. Come indicato nel piano per l'obiettivo climatico 2030, aumentare le quote modali di trasporti pubblici e privati puliti ed efficienti, come la bicicletta, ridurrà drasticamente l'inquinamento provocato <b>dalla mobilità</b> e apporterà benefici considerevoli ai singoli cittadini e alle comunità. La mancanza di posti bici è un ostacolo serio alla diffusione della bicicletta, negli edifici residenziali e non residenziali. <b>Le politiche in materia di utilizzo del suolo e di pianificazione urbana</b> possono sostenere efficacemente la transizione verso una mobilità più pulita grazie a disposizioni relative a un numero minimo di posti bici.</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 25**

Considerando 43

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete e migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici. L'indicatore della predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità potenziate. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza è particolarmente vantaggioso per i grandi edifici a elevata domanda di energia. Negli altri edifici il sistema per valutarne la predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri.</p>	<p>L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete e migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici. L'indicatore della predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità potenziate. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza è particolarmente vantaggioso per i grandi edifici a elevata domanda di energia. Negli altri edifici il sistema per valutarne la predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri. <b>Gli Stati membri assicurano un'adeguata formazione del personale tecnico competente in materia presso le autorità locali e regionali.</b></p>

**Motivazione**

Il rafforzamento delle capacità a livello locale e regionale costituisce uno dei principali fattori cui occorre provvedere per dar vita alla trasformazione necessaria.

**Emendamento 26**

Considerando 45

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli strumenti finanziari dell'Unione dovrebbero essere utilizzati per concretizzare gli obiettivi della presente direttiva, senza tuttavia sostituire le misure nazionali. In particolare, data l'ampiezza dello sforzo di ristrutturazione necessario, dovrebbero essere utilizzati al fine di fornire mezzi di finanziamento adeguati e innovativi per catalizzare gli investimenti nella prestazione energetica dell'edilizia. Essi potrebbero svolgere un ruolo importante nello sviluppo di fondi, strumenti o meccanismi nazionali, regionali e locali per <i>l'efficienza energetica</i> che consentano di concedere tali possibilità di finanziamento ai proprietari immobiliari privati, alle piccole e medie imprese e alle società di servizi per l'efficienza energetica.</p>	<p>Gli strumenti finanziari dell'Unione dovrebbero essere utilizzati per concretizzare gli obiettivi della presente direttiva, senza tuttavia sostituire le misure nazionali. In particolare, data l'ampiezza dello sforzo di ristrutturazione necessario, dovrebbero essere utilizzati al fine di fornire mezzi di finanziamento adeguati e innovativi per catalizzare gli investimenti nella prestazione energetica dell'edilizia. Essi potrebbero svolgere un ruolo importante nello sviluppo di fondi, strumenti o meccanismi nazionali, regionali e locali per <i>le ristrutturazioni</i> che consentano di concedere tali possibilità di finanziamento ai proprietari immobiliari privati, <i>ai comuni e agli enti locali</i>, alle piccole e medie imprese e alle società di servizi per l'efficienza energetica.</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 27**

Considerando 47

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>I finanziamenti da soli non permetteranno di soddisfare le esigenze in termini di ristrutturazioni. Insieme ai finanziamenti, per disporre del quadro favorevole appropriato e abbattere gli ostacoli alla ristrutturazione è indispensabile creare strumenti di consulenza e di assistenza accessibili e trasparenti, tra cui sportelli unici che <i>offrano servizi integrati di ristrutturazione energetica o facilitatori in ambito energetico</i>, nonché attuare altre misure e iniziative <i>come quelle previste dall'iniziativa della Commissione «Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti»</i>.</p>	<p>I finanziamenti da soli non permetteranno di soddisfare le esigenze in termini di ristrutturazioni. Insieme ai finanziamenti, per disporre del quadro favorevole appropriato e abbattere gli ostacoli alla ristrutturazione è indispensabile creare strumenti di consulenza e di assistenza accessibili e trasparenti, tra cui sportelli unici che <i>organizzino e pianifichino la ristrutturazione di quartieri interi e/o gruppi di edifici e assicurino che l'industria edilizia realizzi edifici a emissioni zero senza sovrastimare i costi di ristrutturazione</i>, nonché attuare altre misure e iniziative <i>volte a realizzare edifici a emissioni zero. Per far fronte all'attuale carenza di lavoratori qualificati, anche all'interno dei dipartimenti locali e regionali, saranno inoltre necessari sforzi significativi per sviluppare e formare le competenze e le capacità adeguate per garantire un'agevole attuazione del processo. A tal fine, deve essere definito in questo campo un piano di formazione ufficiale, specialistico e di alta qualità per il personale e i tecnici che lavorano per le diverse amministrazioni degli Stati membri coinvolte nei vari processi associati.</i></p>

**Motivazione**

È essenziale disporre di competenze adeguate per procedere all'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

**Emendamento 28**

Considerando 48

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli edifici inefficienti sono spesso legati alla povertà energetica e a problemi sociali. Le famiglie vulnerabili sono particolarmente esposte all'aumento dei prezzi dell'energia, in quanto spendono una quota maggiore del loro bilancio in prodotti energetici. <b>Riducendo gli importi eccessivi delle bollette energetiche la ristrutturazione edilizia può sollevare le persone dalla povertà energetica e anche prevenirla. Nondimeno, la ristrutturazione degli edifici non è gratuita ed è essenziale garantire che l'impatto sociale dei costi di ristrutturazione sia tenuto sotto controllo, con particolare riguardo alle famiglie vulnerabili.</b> L'ondata di ristrutturazioni non dovrebbe lasciar indietro nessuno e dovrebbe essere colta come un'opportunità per migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili e assicurare una transizione equa verso la neutralità climatica. [...]</p>	<p>Gli edifici inefficienti sono spesso legati alla povertà energetica e a problemi sociali. Le famiglie vulnerabili sono particolarmente esposte all'aumento dei prezzi dell'energia, in quanto spendono una quota maggiore del loro bilancio in prodotti energetici. <b>Per eliminare la povertà energetica è necessario ristrutturare gli edifici secondo la norma sulle emissioni zero o prossime a zero, al fine di ridurre drasticamente le bollette energetiche, e garantire che gli edifici producano energia ove possibile. La ristrutturazione degli edifici occupati da famiglie vulnerabili dovrebbe essere realizzata senza alcun onere a carico delle stesse. Gli strumenti finanziari europei e nazionali dovrebbero sostenere tali ristrutturazioni.</b> L'ondata di ristrutturazioni non dovrebbe lasciar indietro nessuno e dovrebbe essere colta come un'opportunità per migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili e assicurare una transizione equa verso la neutralità climatica. [...]</p> <p><b>Il sostegno finanziario e le eventuali garanzie di pagamento devono inoltre compensare concretamente i nuovi oneri che incombono sui proprietari di alloggi la cui previdenza per la vecchiaia consiste nel loro alloggio pagato con sforzo nell'arco di decenni. Anche in questo caso si possono conseguire dei progressi o offrire un incentivo grazie alla messa a punto mirata di sovvenzioni e garanzie di pagamento.</b></p>

**Motivazione**

La povertà energetica è una questione estremamente importante e per eliminarla è necessario adottare un approccio sistematico. Per le persone anziane è difficile ottenere un credito, occorre quindi trovare delle soluzioni che consentano a tale gruppo di persone di far fronte ai necessari investimenti a finalità ambientali nei loro alloggi.

**Emendamento 29**

Considerando 50

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il monitoraggio del parco immobiliare è agevolato dalla disponibilità dei dati raccolti grazie alle tecnologie digitali che permettono di ridurre i costi amministrativi. È pertanto opportuno creare anche dati nazionali sulla prestazione energetica degli edifici: le informazioni ivi contenute dovrebbero essere trasferite all'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE.</p>	<p>Il monitoraggio del parco immobiliare è agevolato dalla disponibilità dei dati raccolti grazie alle tecnologie digitali che permettono di ridurre i costi amministrativi. È pertanto opportuno creare anche dati nazionali <b>sulle emissioni di gas a effetto serra</b> e sulla prestazione energetica degli edifici: le informazioni ivi contenute dovrebbero essere trasferite all'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE.</p>



**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 30**

Considerando 52

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento d'aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare la prestazione termica degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine occorrerebbe concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l'ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell'opera edilizia, nonché sull'ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di raffrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.</p>	<p>Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento d'aria nei paesi europei <b>e il riscaldamento globale previsto dovrebbe aumentare il numero di impianti di condizionamento installati se nel corso di questo decennio non saranno prese in considerazione azioni iniziali per l'installazione di soluzioni di raffreddamento passivo.</b> Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare la prestazione termica degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine occorrerebbe concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l'ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell'opera edilizia, nonché sull'ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di raffrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.</p>

**Motivazione**

Evidente.

## Emendamento 31

Considerando 55

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli enti locali e regionali, essendo <b>fondamentali</b> per l'efficace attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere consultati e coinvolti, <b>se e quando opportuno</b> secondo la legislazione nazionale applicabile, in merito alle questioni di pianificazione, elaborazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione, nonché all'attuazione della presente direttiva a livello nazionale o regionale. Tali consultazioni possono servire <b>anche</b> per promuovere la fornitura ai pianificatori e agli ispettori edili locali di orientamenti adeguati per lo svolgimento delle operazioni necessarie. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero autorizzare e incoraggiare i progettisti e i pianificatori a valutare adeguatamente la combinazione ottimale dei miglioramenti in materia di efficienza <b>energetica</b>, di impiego di energia da fonti rinnovabili e di ricorso al teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.</p>	<p>Gli enti locali e regionali, essendo <b>essenziali</b> per l'efficace attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere consultati e coinvolti, <b>conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità</b> e secondo la legislazione nazionale applicabile, in merito alle questioni di pianificazione, elaborazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione, nonché all'attuazione della presente direttiva a livello nazionale o regionale <b>e locale</b>. Tali consultazioni <b>dovrebbero contribuire ai dialoghi multilivello nazionali sul clima e sull'energia</b> e possono servire per promuovere la fornitura ai pianificatori e agli ispettori edili locali di orientamenti adeguati per lo svolgimento delle operazioni necessarie. <b>In tale contesto dovrebbe essere possibile affrontare, nell'ambito di questa direttiva, le condizioni in parte molto differenti delle aree urbane e delle zone rurali caratterizzate da una quota elevata di case unifamiliari e plurifamiliari e da una struttura di insediamento multiforme, ed elaborare le prescrizioni in modo che siano adeguate alle situazioni regionali.</b> Inoltre, gli Stati membri <b>e gli enti locali e regionali</b> dovrebbero autorizzare e incoraggiare i progettisti e i pianificatori a valutare adeguatamente la combinazione ottimale dei miglioramenti in materia di efficienza <b>e risparmio energetico</b>, di impiego di energia da fonti rinnovabili e di ricorso al teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di <b>pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.</b> <b>Inoltre, è essenziale promuovere l'uso delle risorse accessibili a livello locale e di esperti affermati nel processo di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione delle zone industriali o residenziali.</b></p> <p><b>Gli Stati membri hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel sostenere gli enti locali e regionali in questo sforzo.</b></p>

## Motivazione

L'uso di risorse e di esperti disponibili a livello locale contribuisce ulteriormente ad attenuare gli effetti negativi sul clima.

## Emendamento 32

## Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p style="text-align: center;"><b>Oggetto</b></p> <p>1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli edifici all'interno dell'Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050 tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.</p> <p>2. Le disposizioni della presente direttiva riguardano:</p> <p>a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;</p> <p>b) l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;</p> <p>c) l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:</p> <p>i) edifici esistenti e unità immobiliari sottoposti a ristrutturazioni importanti;</p> <p>ii) elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti;</p> <p>iii) sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Oggetto</b></p> <p>1. La presente direttiva promuove <b>la riduzione della domanda di energia e materie prime durante l'intero ciclo di vita degli edifici</b>, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli edifici all'interno dell'Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050 tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni, <b>della protezione dell'ambiente, della riduzione dell'inquinamento e dell'efficacia</b> sotto il profilo dei costi, <b>che dovrebbe a sua volta tenere conto delle esternalità ambientali, sociali e in termini di salute. Ciò contribuirà inoltre in modo significativo a migliorare la sicurezza energetica dell'Europa.</b></p> <p>2. Le disposizioni della presente direttiva riguardano:</p> <p>a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari <b>per trasformarli in edifici a emissioni zero o quasi zero di gas a effetto serra;</b></p> <p>b) l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;</p> <p>c) l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:</p> <p>i) edifici esistenti e unità immobiliari sottoposti a ristrutturazioni importanti <b>per trasformarli in edifici a emissioni zero o quasi zero di gas a effetto serra;</b></p> <p>ii) elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti;</p> <p>iii) sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>d) l'applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti;</p> <p>e) i passaporti di ristrutturazione;</p> <p>f) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;</p> <p>g) le infrastrutture di mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli edifici; e</p> <p>h) gli edifici intelligenti;</p> <p>i) la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;</p> <p>j) l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria negli edifici;</p> <p>k) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e i rapporti di ispezione.</p> <p>3. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il TFUE. Essi sono notificati alla Commissione.</p>	<p>d) l'applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti <b>per trasformarli in edifici a emissioni zero o quasi zero di gas a effetto serra;</b></p> <p>e) i passaporti di ristrutturazione;</p> <p>f) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;</p> <p>g) le infrastrutture di mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli edifici; e</p> <p>h) gli edifici intelligenti;</p> <p>i) la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;</p> <p>j) l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria negli edifici;</p> <p>k) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e i rapporti di ispezione.</p> <p>3. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il TFUE. Essi sono notificati alla Commissione.</p>

### Motivazione

L'obiettivo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia deve essere allineato alla neutralità climatica entro il 2050.

### Emendamento 33

Articolo 2, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>«edificio a emissioni zero»: edificio <b>ad</b> altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili generate in loco da una comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] <b>o</b> da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III;</p>	<p>«edificio a emissioni zero»: edificio <b>che presenta un fabbisogno estremamente basso di energia e materie prime durante il suo ciclo di vita e una</b> altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili generate in loco <b>o fornite attraverso la rete</b> da una comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata], da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III <b>o attraverso energie rinnovabili distribuite via rete; «edificio con un bilancio climatico positivo»: un edificio con un fabbisogno energetico e di materiali molto basso durante il ciclo di vita degli edifici, e una prestazione energetica molto elevata, determinata conformemente all'allegato I, in cui la produzione di energia nell'edificio o destinata ad esso supera il suo fabbisogno energetico;</b></p>

**Motivazione**

Aggiunta della circolarità, del teleriscaldamento, del concetto di «edificio con un bilancio climatico positivo» e dei criteri dell'intero ciclo di vita degli edifici.

**Emendamento 34**

Articolo 2, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>«edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, che non può essere inferiore al livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;</p>	<p>«edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, che non può essere inferiore al livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze, <b>o da energia di recupero;</b></p>

**Motivazione**

*NdT*: L'emendamento, rivolto a sostituire nella versione inglese l'espressione «energy required» (energia richiesta) con «energy demand» (fabbisogno energetico) non riguarda la versione italiana, in cui viene già utilizzato il termine «fabbisogno» [la prestazione energetica costituisce un indicatore relativo, mentre un fabbisogno energetico basso è un obiettivo assoluto].

**Emendamento 35**

Articolo 2, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>«norme minime di prestazione energetica»: regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica <b><i>nell'ambito di</i></b> un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare <b><i>o a una soglia di intervento sul mercato (vendita o locazione) in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la ristrutturazione degli edifici esistenti;</i></b></p>	<p>«norme minime di prestazione energetica»: regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica <b><i>che include gli edifici a emissioni zero o quasi zero di gas a effetto serra ristrutturati entro il 2032 in</i></b> un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare;</p>

**Motivazione**

L'obiettivo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia deve essere allineato alla neutralità climatica entro il 2050.

**Emendamento 36**

Articolo 2, paragrafo 46

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
46. «superficie di riferimento»: superficie coperta utilizzata come dimensione di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici utili degli spazi all'interno dell'involucro dell'edificio specificato;	46. «superficie di riferimento»: superficie coperta utilizzata come dimensione di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici utili degli spazi all'interno dell'involucro dell'edificio specificato <b>e delle superfici occupate da infrastrutture che consumano energia e sono gestite all'interno dell'edificio stesso;</b>

**Motivazione**

Includere nella definizione di «superficie di riferimento» le infrastrutture che appartengono agli edifici e consumano energia, quali infrastrutture sportive, piscine ecc.

**Emendamento 37**

Articolo 2, paragrafo 57 nuovo

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<b>«sufficienza»: un insieme di misure e pratiche quotidiane che eliminano la domanda di energia, materie prime, suolo e acqua, assicurando nel contempo benessere umano a tutti, nel rispetto dei limiti del pianeta.</b>

**Motivazione**

La sufficienza energetica costituisce una strategia estremamente efficace per conseguire gli obiettivi climatici.

**Emendamento 38**

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.</p> <p>Ogni piano nazionale di ristrutturazione prevede:</p> <p>a) una rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi di edifici, epoche di costruzione e zone climatiche differenti, fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica in applicazione dell'articolo 19, una rassegna delle barriere di mercato e dei fallimenti del mercato e una rassegna delle capacità dei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile;</p>	<p>Ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero. <b>L'UE dovrebbe fornire agli Stati membri, alle regioni e alle città tutti gli strumenti necessari per elaborare tali piani.</b> Ogni piano nazionale di ristrutturazione prevede:</p> <p>a) una rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi di edifici, epoche di costruzione e zone climatiche differenti, fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica in applicazione dell'articolo 19, una rassegna delle barriere di mercato e dei fallimenti del mercato e una rassegna delle capacità dei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>b) una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili in vista dell'obiettivo della neutralità climatica nel 2050 al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050;</p> <p>c) una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, a sostegno dell'esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera b); e</p> <p>d) una panoramica del fabbisogno d'investimenti per l'attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici.</p> <p>La tabella di marcia di cui alla lettera b) comprende obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale con le relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra operative; scadenze specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero; una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato; [...]</p>	<p><b>b) obiettivi nazionali di utilizzazione circolare dei materiali e di sufficienza;</b></p> <p>c) una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili in vista dell'obiettivo della neutralità climatica nel 2050 al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050;</p> <p>d) una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, <b>tra cui le politiche in materia di sufficienza, che potrebbero basarsi su approcci integrati localmente a livello di distretto o vicinato</b>, a sostegno dell'esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera c); e</p> <p>e) una panoramica del fabbisogno d'investimenti per l'attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici.</p> <p>La tabella di marcia di cui alla lettera c) comprende obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale con le relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra operative; scadenze specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero; una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché <b>della riduzione delle emissioni e dei benefici in senso lato sulla base di approcci integrati localmente a livello di distretto o vicinato</b>; [...]</p>

### Motivazione

L'obiettivo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia deve essere allineato alla neutralità climatica entro il 2050.

**Emendamento 39**

## Articolo 3, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>4. La Commissione valuta, nelle proposte dei piani nazionali di ristrutturazione edilizia, in particolare se:</p> <p>a) il livello di ambizione degli obiettivi stabiliti a livello nazionale è sufficiente e in linea con gli impegni nazionali in materia di clima e energia figuranti nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima;</p> <p>b) le politiche e misure sono sufficienti a conseguire gli obiettivi stabiliti a livello nazionale;</p> <p>c) l'assegnazione delle risorse di bilancio e amministrative è sufficiente per l'attuazione del piano;</p> <p>d) la consultazione pubblica di cui al paragrafo 3 è stata sufficientemente inclusiva; e</p> <p>e) i piani sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 e al modello riportato nell'allegato II. Previa consultazione del comitato istituito con l'articolo 30, la Commissione può rivolgere raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999. Per quanto riguarda la prima proposta di piano di ristrutturazione edilizia, la Commissione può formulare raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri entro sei mesi dalla presentazione del piano da parte degli Stati membri.</p>	<p>4. La Commissione valuta, nelle proposte dei piani nazionali di ristrutturazione edilizia, in particolare se:</p> <p>a) il livello di ambizione degli obiettivi stabiliti a livello nazionale è sufficiente e <b>permetterà di realizzare un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050</b> in linea con gli impegni nazionali in materia di clima e energia figuranti nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima;</p> <p>b) le politiche e misure sono sufficienti a conseguire gli obiettivi stabiliti a livello nazionale <b>e non creano dipendenza dal carbonio per gli edifici ristrutturati</b>;</p> <p>c) l'assegnazione delle risorse di bilancio e amministrative è sufficiente per l'attuazione del piano;</p> <p>d) la consultazione pubblica di cui al paragrafo 3 è stata sufficientemente inclusiva; e</p> <p>e) i piani sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 e al modello riportato nell'allegato II. Previa consultazione del comitato istituito con l'articolo 30, la Commissione può rivolgere raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999. Per quanto riguarda la prima proposta di piano di ristrutturazione edilizia, la Commissione può formulare raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri entro sei mesi dalla presentazione del piano da parte degli Stati membri.</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 40**

## Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p><b>Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica</b></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari <b>al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione</b> dei costi. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 4. <b>I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati</b> conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all'articolo 6.</p>	<p><b>Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica</b></p> <p>1. Gli Stati membri, <b>in cooperazione con gli enti locali e regionali</b>, adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari <b>in linea con il percorso per rendere il parco immobiliare nazionale climaticamente neutro entro il 2050</b>. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 4. <b>La norma sulle zero emissioni è calcolata</b> conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all'articolo 6.</p>



Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere <b>almeno livelli ottimali in funzione dei costi</b>.</p> <p>Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.</p> <p>Tali requisiti tengono conto <b>delle condizioni generali del clima</b> degli ambienti interni <b>allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata</b>, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.</p> <p><b>Gli Stati membri rivedono i requisiti minimi di prestazione energetica a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario li aggiornano in funzione dei progressi tecnici nel settore edile, dei risultati del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi di cui all'articolo 6, e degli aggiornamenti degli obiettivi e delle politiche nazionali in materia di energia e clima.</b></p>	<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere <b>la norma sulle zero emissioni</b>.</p> <p>Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie. Tali requisiti tengono conto <b>dell'esigenza di una qualità ambientale adeguata</b> degli ambienti interni, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età. <b>Tali condizioni locali dovrebbero essere prese in considerazione per regione e non a livello nazionale, in quanto possono spesso variare da un comune all'altro.</b></p>

### Motivazione

L'obiettivo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia deve essere allineato alla neutralità climatica entro il 2050.

### Emendamento 41

Articolo 6, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 29 in merito a un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione <b>rivede</b> il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e dei singoli elementi edilizi. [...]</p>	<p>Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 29 in merito a un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione <b>sostituisce</b> il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e dei singoli elementi edilizi <b>con una metodologia intesa a calcolare le norme minime di prestazione energetica per realizzare edifici a emissioni zero e prossime allo zero</b>. [...]</p>

**Motivazione**

La metodologia per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi è uno strumento importante per valutare gli interventi degli Stati membri.

**Emendamento 42**

## Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dalle date seguenti, gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero conformemente all'allegato III:</p> <p>a) dal 1° gennaio 2027, gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi; e</p> <p>b) dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione;</p> <p>Fino all'applicazione dei requisiti di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano almeno a energia quasi zero e soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 5.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita sia calcolato conformemente all'allegato III e reso noto mediante l'attestato di prestazione energetica dell'edificio:</p> <p>a) dal 1° gennaio 2027, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 2 000 metri quadri; e</p> <p>b) dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.</p>	<p>1. Gli Stati membri, <b>in cooperazione con gli enti locali e regionali</b>, provvedono affinché, a decorrere dalle date seguenti, gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero conformemente all'allegato III:</p> <p>a) dal 1° gennaio 2027, gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi; e</p> <p>b) dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione;</p> <p><b>c) dal 1° gennaio 2030, gli edifici esistenti, quando si utilizzano i finanziamenti dell'UE per la loro ristrutturazione.</b></p> <p>Fino all'applicazione dei requisiti di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano almeno a energia quasi zero e soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 5.</p> <p>2. Gli Stati membri, <b>in cooperazione con gli enti locali e regionali</b>, provvedono affinché il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita sia calcolato conformemente all'allegato III e reso noto mediante l'attestato di prestazione energetica dell'edificio:</p> <p>a) dal 1° gennaio 2027, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 2 000 metri quadri; e</p> <p>b) dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 che integrino la presente direttiva per adeguare l'allegato III al progresso tecnologico e all'innovazione, fissare <b>le soglie massime</b> di prestazione energetica <b>di cui all'allegato III agli edifici ristrutturati e adattarle per gli</b> edifici a zero emissioni.</p> <p>4. Per i nuovi edifici gli Stati membri tengono conto delle questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'accessibilità per le persone con disabilità. Gli Stati membri tengono conto anche degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici.</p>	<p>3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 che integrino la presente direttiva per adeguare l'allegato III al progresso tecnologico e all'innovazione, fissare standard <b>di emissioni pari a zero e quasi a zero per gli Stati membri, e di elaborare requisiti in materia di fonti di energia a bassa emissione di carbonio e di fonti rinnovabili per l'energia fornita e di potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita</b> per gli edifici a zero emissioni.</p> <p>4. Per i nuovi edifici gli Stati membri, <b>in cooperazione con gli enti locali e regionali</b>, tengono conto delle questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'accessibilità per le persone con disabilità. Gli Stati membri tengono conto anche degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 7 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nuovo Bauhaus europeo</b></p> <p>1. <b>Gli Stati membri, in cooperazione con gli enti locali e regionali, garantiscono che i promotori di progetti di ristrutturazione degli edifici ricevano informazioni sugli obiettivi e sulle opportunità di partecipazione all'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo in occasione delle richieste di consulenza, finanziamenti e autorizzazioni.</b></p> <p>2. <b>Gli Stati membri consentono agli enti locali di sviluppare strumenti di sostegno ad hoc per edifici di riferimento a norma dell'allegato VII della presente direttiva che siano culturalmente meritevoli, sostenibili e inclusivi, in linea con il nuovo Bauhaus europeo. Tali strumenti possono includere regimi di finanziamento per le ristrutturazioni che dimostrino in che modo singoli edifici o interi quartieri possano essere trasformati in edifici e distretti a zero — emissioni in modo economico, sostenibile e socialmente inclusivo, massimizzando al contempo i benefici più ampi, mediante un approccio partecipativo e dal basso verso l'alto.</b></p> <p>3. <b>Gli Stati membri mettono in atto politiche industriali nazionali per la produzione su larga scala di elementi edilizi prefabbricati, adattabili localmente, per la ristrutturazione degli edifici, dotati di funzionalità differenti, tra cui estetica, isolamento, generazione di energia, infrastrutture verdi, e che promuovono la biodiversità, la gestione delle risorse idriche, l'accessibilità e la mobilità.</b></p>

#### Motivazione

L'obiettivo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia deve essere allineato alla neutralità climatica entro il 2050.

## Emendamento 43

## Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p data-bbox="400 398 555 427" style="text-align: center;">Edifici esistenti</p> <p data-bbox="177 506 794 701">1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorata al fine di soddisfare <b>i requisiti minimi di prestazione energetica fissati</b> conformemente all'articolo 5 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.</p> <p data-bbox="177 719 794 831">Tali requisiti si applicano all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.</p> <p data-bbox="177 909 794 1133">2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi, che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio e sono destinati ad essere sostituiti o rinnovati, soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto <b>tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile</b>.</p> <p data-bbox="177 1267 794 1574">3. Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri <b>incoraggiano</b> sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri <b>prendono in considerazione, per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni</b> importanti, le questioni <b>del benessere termo-igrometrico</b> degli ambienti interni, <b>l'adattamento ai</b> cambiamenti climatici, <b>la</b> sicurezza antincendio, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità.</p>	<p data-bbox="1034 398 1189 427" style="text-align: center;">Edifici esistenti</p> <p data-bbox="810 506 1428 813">1. Gli Stati membri, <b>in cooperazione con gli enti locali e regionali</b>, adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorata al fine di soddisfare <b>le norme sulle zero emissioni fissate</b> conformemente all'articolo 5 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Tali requisiti si applicano all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati <b>o a distretti e vicinati integrati</b>.</p> <p data-bbox="810 909 1428 1193">2. Gli Stati membri, <b>in cooperazione con gli enti locali e regionali</b>, adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi, che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio e sono destinati ad essere sostituiti o rinnovati, soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto <b>questo consenta di realizzare, sul piano tecnico e funzionale, edifici a emissioni zero o prossime a zero</b>.</p> <p data-bbox="810 1267 1428 1776">3. Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri, <b>in cooperazione con gli enti locali e regionali, garantiscono che sia incoraggiata l'utilizzazione di</b> sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, <b>e promuovono l'utilizzo delle risorse accessibili a livello locale</b>. Gli Stati membri <b>garantiscono che le ristrutturazioni</b> importanti <b>affrontino</b> le questioni <b>della qualità ambientale</b> degli ambienti interni, <b>una elevata capacità di mitigare i</b> cambiamenti climatici <b>e di adattarvi, tra l'altro attraverso le infrastrutture verdi, gli assorbimenti e lo stoccaggio del carbonio, aderiscano alle norme in materia di</b> sicurezza antincendio, <b>riducano</b> i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, <b>migliorino</b> l'accessibilità per le persone con disabilità, <b>garantendo nel contempo un'adeguata assegnazione di incentivi fiscali e strumenti di finanziamento dedicati</b>.</p>

## Motivazione

L'obiettivo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia deve essere allineato alla neutralità climatica entro il 2050.

**Emendamento 44**

## Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p style="text-align: center;"><b>Norme minime di prestazione energetica</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) gli edifici e le unità immobiliari di proprietà di enti pubblici conseguano al più tardi</p> <p style="padding-left: 20px;">i) dopo il 1° gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica F; e</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>ii) dopo il 1° gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica E;</b></p> <p>b) gli edifici e le unità immobiliari non residenziali, diversi da quelli di proprietà di enti pubblici, conseguano al più tardi</p> <p style="padding-left: 20px;">i) dopo il 1° gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica F; e</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>ii) dopo il 1° gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica E;</b></p> <p>c) gli edifici e le unità immobiliari residenziali conseguano al più tardi</p> <p style="padding-left: 20px;">i) dopo il 1° gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica F; e</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>ii) dopo il 1° gennaio 2033, almeno la classe di prestazione energetica E;</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Norme minime di prestazione energetica</b></p> <p>1. Gli Stati membri <b>in cooperazione con gli enti locali e regionali</b> provvedono affinché:</p> <p>a) gli edifici e le unità immobiliari di proprietà di enti pubblici conseguano al più tardi</p> <p style="padding-left: 20px;">i) dopo il 1° gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica F; e</p> <p>b) gli edifici e le unità immobiliari non residenziali, diversi da quelli di proprietà di enti pubblici, conseguano al più tardi</p> <p style="padding-left: 20px;">i) dopo il 1° gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica F; e</p> <p>c) gli edifici e le unità immobiliari residenziali conseguano al più tardi</p> <p style="padding-left: 20px;">i) dopo il 1° gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica F; e</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>Gli Stati membri possono chiedere una proroga dei termini stabiliti nel presente paragrafo, qualora sia giustificata e richiesta alla Commissione europea e qualora ciò sia conforme ai loro piani nazionali di ristrutturazione degli edifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda parti specifiche del loro parco immobiliare.</b></p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Nella tabella di marcia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri stabiliscono <i>scadenze specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle indicate al presente paragrafo entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero.</i></p> <p><b>2. Oltre alle norme minime di prestazione energetica stabilite in applicazione del paragrafo 1, ciascuno Stato membro può stabilire norme minime di prestazione energetica per la ristrutturazione di tutti gli altri edifici esistenti.</b></p> <p><i>Laddove stabilite, le norme minime di prestazione energetica sono concepite nell'ottica della tabella di marcia nazionale, degli obiettivi 2030, 2040 e 2050 contenuti nel piano di ristrutturazione edilizia dello Stato membro e della trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero entro il 2050.</i></p>	<p>Nella tabella di marcia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri stabiliscono <i>una pianificazione specifica per la ristrutturazione di tutti gli edifici nel rispetto della norma sulle emissioni pari o prossime a zero e provvedono affinché il parco immobiliare complessivo sia decarbonizzato entro il 2050.</i></p> <p><i>Gli Stati membri possono inoltre applicare approcci integrati localmente a livello di distretto o vicinato, per garantire che tutti gli edifici soddisfino, in media, le norme per l'azzeramento delle emissioni di carbonio. Per gli edifici di carattere storico la data viene stabilita dallo Stato membro in base a valutazioni tecniche e di realizzabilità. Le loro emissioni dovrebbero essere compensate attraverso la promozione di edifici con un impatto positivo sul clima e attraverso una maggiore produzione di energie rinnovabili fornite attraverso la rete.</i></p> <p><b>2. Conformemente all'articolo 15, gli Stati membri e gli enti locali e regionali sostengono il rispetto delle norme sulle zero emissioni</b> mediante tutte le seguenti misure:</p> <p>a) misure finanziarie adeguate, in particolare quelle destinate alle famiglie vulnerabili <b>a basso e medio reddito</b>, alle persone in condizioni di povertà energetica o che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifiuta] <b>e quelle intese ad affrontare le barriere di mercato;</b></p> <p>b) assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici;</p> <p>c) regimi di finanziamento integrati;</p> <p>d) eliminazione degli ostacoli di natura non economica, tra cui la divergenza di interessi; e</p> <p>e) monitoraggio dell'impatto sociale, in particolare sui più vulnerabili;</p> <p><b>f) riconversione degli edifici inutilizzati e relativo adattamento alle esigenze attuali;</b></p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p><b>3.</b> Conformemente all'articolo 15, gli Stati membri sostengono il rispetto delle norme <b>minime di prestazione energetica</b> mediante tutte le seguenti misure:</p> <p>a) misure finanziarie adeguate, in particolare quelle destinate alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica o che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa];</p> <p>b) assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici;</p> <p>c) regimi di finanziamento integrati;</p> <p>d) eliminazione degli ostacoli di natura non economica, tra cui la divergenza di interessi; e</p> <p>e) monitoraggio dell'impatto sociale, in particolare sui più vulnerabili.</p> <p><b>4.</b> Se un edificio è ristrutturato per conformarsi a una norma <b>minima di prestazione energetica</b>, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli elementi edilizi in applicazione dell'articolo 5 e, in caso di ristrutturazioni importanti, dei requisiti <b>minimi di prestazione energetica</b> degli edifici esistenti a norma dell'articolo 8.</p>	<p><b>g) definizione del quadro di riferimento per assicurare la disponibilità di una forza lavoro sufficiente e dotata di un livello adeguato di competenze per consentire la tempestiva attuazione dei requisiti.</b></p> <p><b>3.</b> Se un edificio è ristrutturato per conformarsi a una norma <b>sulle zero emissioni</b>, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli elementi edilizi in applicazione dell'articolo 5 e, in caso di ristrutturazioni importanti, dei requisiti <b>in materia di emissioni zero</b> degli edifici esistenti a norma dell'articolo 8.</p> <p><b>4.</b> Gli Stati membri, <b>in cooperazione con gli enti locali e regionali</b>, possono decidere di non applicare le norme <b>sulle zero emissioni</b> di cui ai paragrafi 1 e 2 per le categorie edilizie seguenti:</p> <p>a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto delle norme implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;</p> <p>b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;</p> <p>c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le norme <b>minime di prestazione energetica</b> di cui ai paragrafi 1 e 2 per le categorie edilizie seguenti:</p> <p>a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto delle norme implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;</p> <p>b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;</p> <p>c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;</p> <p>d) edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall'uso durante l'intero anno;</p> <p>e) fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 m<sup>2</sup>.</p> <p>6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme minime di prestazione energetica di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi adeguati meccanismi di monitoraggio e sanzioni conformemente all'articolo 31.</p>	<p>d) edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall'uso durante l'intero anno;</p> <p>e) fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 m<sup>2</sup>.</p> <p><b><i>Gli edifici di cui sopra dovranno comunque essere ristrutturati al fine di ridurre il più possibile la loro impronta di carbonio ed evitare di ostacolare il conseguimento dell'obiettivo generale della neutralità climatica.</i></b></p> <p>5. Gli Stati membri, <b>in cooperazione con gli enti locali e regionali</b>, adottano le misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme minime di prestazione energetica di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi adeguati meccanismi di monitoraggio e sanzioni conformemente all'articolo 31.</p>

#### Motivazione

Per evitare l'effetto di dipendenza dal carbonio, i requisiti minimi devono essere allineati alla neutralità climatica.



## Emendamento 45

## Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p style="text-align: center;"><b>Passaporto di ristrutturazione</b></p> <p>1. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, conformemente all'articolo 29, adotta atti delegati che integreranno la presente direttiva istituendo, per i passaporti di ristrutturazione, un quadro europeo comune basato sui criteri di cui al paragrafo 2.</p> <p>2. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri introducono un sistema di passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune stabilito a norma del paragrafo 1.</p> <p>3. Il passaporto di ristrutturazione è conforme ai requisiti seguenti:</p> <p>a) è rilasciato da un esperto qualificato e certificato previa visita in loco;</p> <p>b) comprende una tabella di marcia di ristrutturazione <i>che stabilisce una sequenza di fasi di ristrutturazione che si integrano l'una sull'altra ai fini della trasformazione di un edificio in un edificio a zero emissioni entro il 2050;</i></p> <p>c) indica i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmi sulle bollette energetiche e riduzioni delle emissioni operative di gas a effetto serra, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort e il miglioramento della capacità di adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici; e</p> <p>d) contiene informazioni sulle possibilità di sostegno finanziario e tecnico.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Passaporto di ristrutturazione</b></p> <p>1. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, conformemente all'articolo 29, adotta atti delegati che integreranno la presente direttiva istituendo, per i passaporti di ristrutturazione, un quadro europeo comune basato sui criteri di cui al paragrafo 2.</p> <p>2. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri introducono un sistema di passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune stabilito a norma del paragrafo 1.</p> <p>3. Il passaporto di ristrutturazione è conforme ai requisiti seguenti:</p> <p>a) è rilasciato da un esperto qualificato e certificato previa visita in loco;</p> <p>b) comprende una tabella di marcia di ristrutturazione <i>chiara per i progetti di ristrutturazione in blocco, che raggruppano diversi edifici a livello di quartiere o città, al fine di aiutare gli enti locali a determinare il momento migliore per ristrutturare i diversi quartieri e a dare priorità ai quartieri che vanno ristrutturati per primi;</i></p> <p>c) indica i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmi sulle bollette energetiche e riduzioni delle emissioni operative di gas a effetto serra, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort e il miglioramento della capacità di adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici; e</p> <p>d) contiene informazioni sulle possibilità di sostegno finanziario e tecnico.</p>

**Motivazione**

Una ristrutturazione per fasi comporta il rischio di adottare strategie di ristrutturazione inefficienti e di produrre effetti di dipendenza dal carbonio.

## Emendamento 46

## Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p style="text-align: center;"><b>Infrastrutture per la mobilità sostenibile</b></p> <p>1. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci cinque posti auto, gli Stati membri provvedono:</p> <p>a) all'installazione di almeno un punto di ricarica;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Infrastrutture per la mobilità sostenibile</b></p> <p>1. Per quanto riguarda gli edifici <i>residenziali e</i> non residenziali di nuova costruzione e gli edifici <i>residenziali e</i> non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci cinque posti auto, gli Stati membri provvedono:</p> <p>a) all'installazione di almeno un punto di ricarica;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>b) all'installazione del pre-cablaggio per ciascun posto auto per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici; e</p> <p>c) ad almeno <b>un posto</b> bici per ciascun posto auto;</p> <p>se il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio. Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio sia dimensionato in modo da consentire l'uso simultaneo del numero previsto di punti di ricarica. In deroga al primo comma, lettera a), per i nuovi edifici adibiti a uffici e gli edifici adibiti a uffici sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni due posti auto.</p> <p>2. Per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto, entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni dieci posti auto e almeno un posto bici per ciascun posto auto. Per gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi, entro il 1° gennaio 2033 gli Stati membri provvedono all'installazione del pre-cablaggio per almeno un posto auto su due.</p> <p>3. Gli Stati membri possono adeguare i requisiti relativi al numero di posti bici conformemente ai paragrafi 1 e 2 per categorie specifiche di edifici non residenziali in cui le biciclette sono generalmente meno usate come mezzo di trasporto.</p> <p>4. Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci tre posti auto, gli Stati membri assicurano:</p> <p>a) l'installazione del pre-cablaggio in ogni posto auto per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici; e</p>	<p>b) all'installazione del pre-cablaggio per ciascun posto auto per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli <b>e biciclette</b> elettrici; e</p> <p>c) ad almeno <b>due posti</b> bici per ciascun posto auto <b>(nell'ipotesi che ogni automobile sia utilizzata almeno da due persone)</b>;</p> <p>se il parcheggio <b>per automobili e biciclette</b> è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio <b>per automobili e biciclette</b> o le infrastrutture elettriche del parcheggio <b>per automobili e biciclette</b>. Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio sia dimensionato in modo da consentire l'uso simultaneo del numero previsto di punti di ricarica. In deroga al primo comma, lettera a), per i nuovi edifici adibiti a uffici e gli edifici adibiti a uffici sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni due posti auto.</p> <p>2. Per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto, entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni dieci posti auto e almeno un posto bici per ciascun posto auto. Per gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi, entro il 1° gennaio 2033 gli Stati membri provvedono all'installazione del pre-cablaggio per almeno un posto auto su due.</p> <p>3. Gli Stati membri possono adeguare i requisiti relativi al numero di posti bici conformemente ai paragrafi 1 e 2 per categorie specifiche di edifici non residenziali in cui le biciclette sono generalmente meno usate come mezzo di trasporto.</p> <p>4. Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci tre posti auto, gli Stati membri assicurano:</p> <p>a) l'installazione del pre-cablaggio in ogni posto auto per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli <b>e le biciclette</b> elettrici; e</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>b) l'installazione di almeno due posti bici per abitazione.</p> <p>Se il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio. Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio sia dimensionato in modo da consentire l'uso simultaneo dei punti di ricarica in tutti i posti parcheggio. Se nelle ristrutturazioni importanti non è possibile assicurare due posti biciclette per abitazione, gli Stati membri assicurano un numero adeguato di posti bici.</p> <p>5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 4 a determinate categorie di edifici laddove il pre-cablaggio necessario si basi su microsistemi isolati o gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale.</p> <p>6. Gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 siano idonei alla ricarica intelligente e, se del caso, alla ricarica bidirezionale e siano gestiti in base a protocolli e norme di comunicazione comuni e non discriminatori, in modo interoperabile e nel rispetto di eventuali norme e protocolli giuridici negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) .../... [regolamento AFIR].</p> <p>7. Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei punti di ricarica non accessibili al pubblico a gestirli conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) .../... [regolamento AFIR], ove applicabile.</p> <p>8. Gli Stati membri <b>prevedono</b> misure volte a semplificare l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali, nuovi ed esistenti, e a eliminare gli ostacoli normativi, comprese le procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli all'installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali con posti auto, in particolare la necessità di ottenere il consenso del proprietario o dei comproprietari per un punto di ricarica privato ad uso personale. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili e i locatari che intendono installare punti di ricarica.</p>	<p>b) l'installazione di almeno due posti bici per abitazione.</p> <p>Se il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio. Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio sia dimensionato in modo da consentire l'uso simultaneo dei punti di ricarica in tutti i posti parcheggio. Se nelle ristrutturazioni importanti non è possibile assicurare due posti biciclette per abitazione, gli Stati membri assicurano un numero adeguato di posti bici.</p> <p>5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 4 a determinate categorie di edifici laddove il pre-cablaggio necessario si basi su microsistemi isolati o gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale.</p> <p>6. Gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 siano idonei alla ricarica intelligente e, se del caso, alla ricarica bidirezionale e siano gestiti in base a protocolli e norme di comunicazione comuni e non discriminatori, in modo interoperabile e nel rispetto di eventuali norme e protocolli giuridici negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) .../... [regolamento AFIR].</p> <p>7. Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei punti di ricarica non accessibili al pubblico a gestirli conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) .../... [regolamento AFIR], ove applicabile.</p> <p>8. Gli Stati membri <b>dovrebbero sostenere gli enti locali e regionali nell'attuazione di</b> misure volte a semplificare l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali, nuovi ed esistenti, e a eliminare gli ostacoli normativi, comprese le procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli all'installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali con posti auto, in particolare la necessità di ottenere il consenso del proprietario o dei comproprietari per un punto di ricarica privato ad uso personale. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili e i locatari che intendono installare punti di ricarica.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
9. Gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche per l'edilizia, la mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.	9. Gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche per l'edilizia, la mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.  <b>10. Gli Stati membri sostengono gli enti locali e regionali nell'elaborazione di politiche in materia di utilizzo del suolo e pianificazione urbana a zero emissioni.</b>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 47**

Articolo 13, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Entro il 31 dicembre 2025 e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 2 agli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti.	Entro il 31 dicembre 2025 e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 2 agli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento <b>e raffrescamento</b> o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti.

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 48**

Articolo 14, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Gli Stati membri provvedono affinché proprietari, locatari e gestori degli <b>immobili</b> possano avere accesso diretto ai dati dei <b>propri</b> sistemi edilizi. <b>A</b> loro richiesta l'accesso o i dati sono messi a disposizione di terzi. Gli Stati membri <b>agevolano</b> la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio dei dati all'interno dell'Unione conformemente al paragrafo 6. Ai fini della presente direttiva i dati dei sistemi edilizi comprendono almeno tutti i dati relativi alla prestazione energetica degli elementi edilizi, dei servizi edili, dei sistemi di automazione e controllo degli edifici, dei contatori e dei punti di ricarica per la mobilità elettrica.	1. Gli Stati membri provvedono affinché <b>i</b> proprietari, <b>i</b> locatari e <b>i</b> gestori degli <b>edifici</b> possano avere accesso diretto ai dati dei <b>rispettivi</b> sistemi edilizi. <b>Su</b> loro richiesta <b>motivata e previo accordo dei proprietari</b> , l'accesso o i dati sono messi a disposizione di terzi. Gli Stati membri <b>facilitano</b> la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio <b>di</b> dati all'interno dell'Unione conformemente al paragrafo 6. Ai fini della presente direttiva i dati dei sistemi edilizi comprendono almeno tutti i dati relativi alla prestazione energetica degli elementi edilizi, dei servizi edili, dei sistemi di automazione e controllo degli edifici, dei contatori e dei punti di ricarica per la mobilità elettrica.

**Motivazione**

Rispetto dei dati personali e capire il motivo per cui terze persone devono conoscere dati strettamente personali.

## Emendamento 49

## Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p style="text-align: center;"><b>Incentivi finanziari e barriere di mercato</b></p> <p>1. Gli Stati membri <b>predispongono</b> finanziamenti, misure di sostegno e altri strumenti consoni <b>per</b> affrontare le barriere di mercato e stimolare gli investimenti necessari nelle ristrutturazioni energetiche in linea con i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione edilizia e nell'ottica di trasformare il loro parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano misure normative consone per rimuovere gli ostacoli di natura non economica alla ristrutturazione degli edifici. Per quanto riguarda gli edifici con più di un'unità immobiliare, tali misure possono includere l'eliminazione dei requisiti dell'unanimità nelle strutture di proprietà o la possibilità per le strutture di proprietà di beneficiare direttamente del sostegno finanziario.</p> <p>3. Gli Stati membri usano all'insegna dell'efficacia dei costi i finanziamenti nazionali e i finanziamenti disponibili stabiliti a livello dell'Unione, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo sociale per il clima, i fondi della politica di coesione, InvestEU, i proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni in applicazione della direttiva 2003/87/CE [ETS modificato] e altre fonti di finanziamento pubblico.</p> <p>4. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti, gli Stati membri promuovono l'introduzione di strumenti d'investimento e di finanziamento abilitanti, quali prestiti per l'efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, incentivi fiscali, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari. Essi orientano gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con gli orientamenti di Eurostat sulla registrazione dei contratti di rendimento energetico nei conti pubblici.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Incentivi finanziari e barriere di mercato</b></p> <p>1. <b>Entro il ... [un anno prima del termine di recepimento della direttiva] la Commissione presenta a) una proposta di regolamento dell'UE che consente alla Banca europea per gli investimenti di garantire l'accesso a tutti i proprietari di abitazioni e micro e piccole imprese dell'UE che detengono un attestato di prestazione energetica di classe G ed F a finanziamenti a lungo termine, efficaci sotto il profilo dei costi, per una ristrutturazione profonda delle loro abitazioni e microimprese tramite banche al dettaglio che offrono prestiti unificati dell'UE per la ristrutturazione sostenuti da garanzie pubbliche e collegati al valore degli edifici; b) adeguamenti delle regole sul finanziamento strutturale dell'UE in cui si richiede che una quota sensibilmente più elevata dei finanziamenti sia investita nella ristrutturazione di edifici dotati di un attestato di prestazione energetica di classe G e F.</b></p> <p>2. Gli Stati membri <b>raggruppano i</b> finanziamenti <b>disponibili e forniscono</b> misure di sostegno <b>adeguate</b> e altri strumenti consoni <b>che consentono agli enti locali e regionali di</b> affrontare le barriere di mercato e stimolare gli investimenti necessari nelle ristrutturazioni energetiche in linea con i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione edilizia e nell'ottica di trasformare il loro parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano misure normative consone per rimuovere gli ostacoli di natura non economica alla ristrutturazione degli edifici. Per quanto riguarda gli edifici con più di un'unità immobiliare, tali misure possono includere l'eliminazione dei requisiti dell'unanimità nelle strutture di proprietà o la possibilità per le strutture di proprietà di beneficiare direttamente del sostegno finanziario.</p> <p>4. Gli Stati membri <b>e l'Unione europea</b> usano all'insegna dell'efficacia dei costi i finanziamenti nazionali e i finanziamenti disponibili stabiliti a livello dell'Unione, in particolare <b>per raggruppare</b> il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo sociale per il clima, i fondi della politica di coesione, InvestEU, i proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni in applicazione della direttiva 2003/87/CE [ETS modificato] e altre fonti di finanziamento pubblico. <b>Gli Stati membri e l'UE dovrebbero semplificare le procedure per raggruppare i finanziamenti esistenti a livello locale e regionale.</b></p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>5. Gli Stati membri agevolano l'aggregazione di progetti per consentire <b><i>l'accesso degli investitori, nonché</i></b> pacchetti di soluzioni <b><i>per potenziali clienti</i></b>. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i prodotti di credito a favore dell'efficienza energetica per la ristrutturazione edilizia siano ampiamente proposti e in modo non discriminatorio dagli istituti finanziari e siano visibili e accessibili ai consumatori. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e altri istituti finanziari e investitori ricevano informazioni sulle possibilità di partecipazione ai finanziamenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici.</p>	<p>5. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti, gli Stati membri promuovono l'introduzione di strumenti d'investimento e di finanziamento abilitanti, quali prestiti per l'efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, incentivi fiscali, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari. Essi orientano gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con gli orientamenti di Eurostat sulla registrazione dei contratti di rendimento energetico nei conti pubblici.</p>
<p>6. Gli Stati membri assicurano l'istituzione di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici e le piccole e medie imprese.</p>	<p>6. Gli Stati membri agevolano l'aggregazione di progetti <b><i>e finanziamenti disponibili</i></b> per consentire <b><i>agli enti locali e regionali di raggruppare i progetti di ristrutturazione e renderli attraenti per gli</i></b> investitori <b><i>grazie a</i></b> pacchetti di soluzioni <b><i>finanziarie</i></b> per i gruppi di edifici da ristrutturare. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i prodotti di credito a favore dell'efficienza energetica per la ristrutturazione edilizia siano ampiamente proposti e in modo non discriminatorio dagli istituti finanziari e siano visibili e accessibili ai consumatori. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e altri istituti finanziari e investitori ricevano informazioni sulle possibilità di partecipazione ai finanziamenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici.</p>
<p>7. Gli Stati membri mettono in atto misure e finanziamenti per promuovere l'istruzione e la formazione al fine di assicurare una forza lavoro sufficiente con un livello adeguato di competenze corrispondenti alle esigenze del settore edilizio.</p>	<p>7. Gli Stati membri assicurano l'istituzione di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici e le piccole e medie imprese.</p>
<p>8. Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell'elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l'obiettivo di <b><i>accrescere la prestazione energetica degli</i></b> edifici, in particolare di quelli esistenti, sostenendo lo scambio di migliori prassi tra gli enti o organismi nazionali o regionali competenti.</p>	<p>8. Gli Stati membri mettono in atto misure e finanziamenti per promuovere l'istruzione e la formazione al fine di assicurare una forza lavoro sufficiente con un livello adeguato di competenze corrispondenti alle esigenze del settore edilizio.</p>
<p>9. Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a <b><i>migliorare la prestazione energetica</i></b> in occasione della ristrutturazione degli edifici <b><i>ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati</i></b> attraverso uno o più dei seguenti criteri:</p>	<p>9. Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell'elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l'obiettivo di <b><i>rispettare le norme sulle emissioni zero o quasi zero</i></b> negli edifici, in particolare di quelli esistenti, sostenendo lo scambio di migliori prassi tra gli enti o organismi nazionali o regionali competenti.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>a) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l'apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione ed è conforme ai requisiti <b>minimi di prestazione energetica</b> degli elementi edilizi;</p> <p>b) i valori standard per il calcolo <b>dei risparmi energetici</b> negli edifici;</p> <p>c) il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa;</p> <p>d) i risultati di una diagnosi energetica;</p> <p>e) i risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.</p>	
<p><b>10.</b> Al più tardi dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2027, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione <sup>(1)</sup> e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sui piani strategici della PAC <sup>(2)</sup>.</p>	<p><b>10.</b> Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a <b>raggiungere le emissioni zero</b> in occasione della ristrutturazione degli edifici <b>alla riduzione delle emissioni conseguita, determinata</b> attraverso uno o più dei seguenti criteri:</p>
	<p>a) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l'apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione ed è conforme ai requisiti <b>in materia di emissioni zero o quasi zero</b> degli elementi edilizi;</p> <p>b) i valori standard per il calcolo <b>delle emissioni zero</b> negli edifici;</p> <p>c) il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa;</p> <p>d) i risultati di una diagnosi energetica;</p> <p>e) i risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p><b>11.</b> Gli Stati membri incentivano con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico <b>le ristrutturazioni profonde e</b> programmi consistenti che <b>riguardano un ampio numero di edifici</b> e si traducono in <b>una riduzione complessiva di almeno il 30 % della domanda di energia primaria</b>. Gli Stati membri <b>provvedono affinché una</b> ristrutturazione profonda per fasi <b>che ottiene incentivi finanziari pubblici segua le fasi indicate nel passaporto di ristrutturazione</b>.</p> <p><b>12.</b> Gli incentivi finanziari sono destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifiuta].</p> <p><b>13.</b> Nel fornire incentivi finanziari ai proprietari di edifici o unità immobiliari per la ristrutturazione di edifici o unità immobiliari affittati, gli Stati membri provvedono affinché gli incentivi finanziari vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari, in particolare fornendo un sostegno locativo o imponendo limiti agli aumenti dei canoni di locazione.</p>	<p><b>11.</b> Al più tardi dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2027, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione<sup>(1)</sup> e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sui piani strategici della PAC<sup>(2)</sup>.</p> <p><b>12.</b> Gli Stati membri incentivano con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico <b>i</b> programmi consistenti che <b>mirano a realizzare edifici a emissioni zero</b> e si traducono in un livello di emissioni zero. <b>Dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri non forniscono alcun sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico per la</b> ristrutturazione profonda per fasi.</p> <p><b>13.</b> Gli incentivi finanziari sono destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifiuta].</p> <p><b>14.</b> Nel fornire incentivi finanziari ai proprietari di edifici o unità immobiliari per la ristrutturazione di edifici o unità immobiliari affittati, gli Stati membri provvedono affinché gli incentivi finanziari vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari, in particolare fornendo un sostegno locativo o imponendo limiti agli aumenti dei canoni di locazione.</p> <p><b>15.</b> <b>L'Unione europea e gli Stati membri forniscono finanziamenti dedicati e specifici per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica di edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico.</b></p>



Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).</p> <p>(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).</p>	<p>(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).</p> <p>(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).</p>

### Motivazione

Al fine di assicurare un'attuazione efficace della direttiva, è importante prevedere un finanziamento adeguato per gli enti locali e regionali.

### Emendamento 50

#### Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Attestato di prestazione energetica</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m<sup>2</sup>.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.</p> <p>2. Entro il 31 dicembre 2025 l'attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all'allegato V. Esso specifica la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde al 15 % degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala. Gli Stati membri assicurano che le restanti classi (da B a F) abbiano una distribuzione uniforme della larghezza di banda degli indicatori tra le classi di prestazione energetica. Gli Stati membri garantiscono l'identità visiva comune degli attestati di prestazione energetica sul loro territorio.</p>	<p>Attestato di prestazione energetica</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m<sup>2</sup>.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.</p> <p>2. Entro il 31 dicembre 2025 l'attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all'allegato V. Esso specifica la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A + corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde al 15 % degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala. Gli Stati membri assicurano che le restanti classi (da B a F) abbiano una distribuzione uniforme della larghezza di banda degli indicatori tra le classi di prestazione energetica. Gli Stati membri garantiscono l'identità visiva comune degli attestati di prestazione energetica sul loro territorio.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>3. Gli Stati membri assicurano la qualità, affidabilità e accessibilità economica degli attestati di prestazione energetica. Essi garantiscono che gli attestati di prestazione energetica siano rilasciati da esperti indipendenti previa visita in loco.</p> <p>4. L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il <b>miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica</b> e la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra dell'edificio o dell'unità immobiliare, a meno che l'edificio o l'unità immobiliare non sia già conforme alla pertinente norma in materia di edifici a zero emissioni. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:</p> <p>a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l'edilizia; e</p> <p>b) le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l'edilizia.</p> <p>5. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima del risparmio energetico <b>e della riduzione delle</b> emissioni operative di gas a effetto serra. Esse possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.</p> <p>6. Le raccomandazioni comprendono una valutazione volta a stabilire se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento d'aria possa essere adattato per funzionare a temperature che garantiscono una maggiore efficienza, in particolare con degli emettitori a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, compresi i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura/flusso.</p> <p>7. L'attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l'efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell'attestato di prestazione energetica. La valutazione dell'efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni <b>sui provvedimenti da adottare per attuare le</b> raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento, o ancora consulenze su come aumentare la resilienza dell'edificio ai cambiamenti climatici.</p>	<p>3. Gli Stati membri assicurano la qualità, affidabilità e accessibilità economica degli attestati di prestazione energetica. Essi garantiscono che gli attestati di prestazione energetica siano rilasciati da esperti indipendenti previa visita in loco.</p> <p>4. L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra dell'edificio o dell'unità immobiliare, a meno che l'edificio o l'unità immobiliare non sia già conforme alla pertinente norma in materia di edifici a zero emissioni. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:</p> <p>a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l'edilizia; e</p> <p>b) le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l'edilizia.</p> <p>5. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima del risparmio energetico <b>per ridurre a zero o quasi a zero</b> le emissioni operative di gas a effetto serra. Esse possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.</p> <p>6. Le raccomandazioni comprendono una valutazione volta a stabilire se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento d'aria possa essere adattato per funzionare a temperature che garantiscono una maggiore efficienza, in particolare con degli emettitori a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, compresi i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura/flusso.</p> <p>7. L'attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l'efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell'attestato di prestazione energetica. La valutazione dell'efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni <b>sull'attuazione delle</b> raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento, o ancora consulenze su come aumentare la resilienza dell'edificio ai cambiamenti climatici.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>8. La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi:</p> <p>a) su una certificazione comune dell'intero edificio; ovvero</p> <p>b) sulla valutazione di un'un'altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio.</p> <p>9. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.</p> <p>10. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di cinque anni al massimo. Tuttavia per gli edifici con classe di prestazione energetica A, B o C stabilita a norma del paragrafo 2, la validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.</p> <p>11. Se vengono migliorati solo singoli elementi (misure singole o autonome), gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica. Se sono predisposte misure indicate nel passaporto di ristrutturazione, gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica.</p>	<p>8. La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi:</p> <p>a) su una certificazione comune dell'intero edificio; ovvero</p> <p>b) sulla valutazione di un'un'altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio.</p> <p>9. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.</p> <p>10. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di cinque anni al massimo. Tuttavia per gli edifici con classe di prestazione energetica A, B o C stabilita a norma del paragrafo 2, la validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.</p> <p>11. Se vengono migliorati solo singoli elementi (misure singole o autonome), gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica. Se sono predisposte misure indicate nel passaporto di ristrutturazione, gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica.</p>

### Motivazione

Per evitare l'effetto di dipendenza dal carbonio, i requisiti minimi devono essere allineati alla neutralità climatica.

### Emendamento 51

Articolo 17, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché l'attestato digitale di prestazione energetica sia rilasciato:</p> <p>a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario <b>o il cui contratto di locazione è rinnovato;</b> e</p> <p>b) per gli edifici di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché l'attestato digitale di prestazione energetica sia rilasciato:</p> <p>a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario; e</p> <p>b) per gli edifici di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
L'obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2010/31/UE o alla presente direttiva per l'edificio o l'unità immobiliare interessati.	L'obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2010/31/UE o alla presente direttiva per l'edificio o l'unità immobiliare interessati.

### Motivazione

I contratti in alcuni Stati membri vengono rinnovati tacitamente. Intervenire significherebbe aprire controversie legali.

### Emendamento 52

Articolo 17, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari <b>o di rinnovo del contratto di locazione</b> , l'attestato di prestazione energetica sia mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all'acquirente o al locatario.	Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, l'attestato di prestazione energetica sia mostrato al potenziale <b>nuovo</b> acquirente o locatario e consegnato all'acquirente o al <b>nuovo</b> locatario.

### Motivazione

I contratti in alcuni Stati membri vengono rinnovati tacitamente. Intervenire significherebbe aprire controversie legali.

### Emendamento 53

Articolo 19, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Banche dati della prestazione energetica nell'edilizia 1. Ciascuno Stato membro crea <b>una banca dati nazionale</b> che <b>permette</b> di raccogliere dati sulla prestazione energetica degli edifici e dell'intero parco immobiliare nazionale. La banca dati permette di raccogliere dati relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione degli edifici, indicatore della predisposizione all'intelligenza e dati relativi all'energia calcolata o misurata degli edifici contemplati.	Banche dati della prestazione energetica <b>e le emissioni</b> nell'edilizia 1. Ciascuno Stato membro crea <b>delle banche dati nazionali corredate di dati disaggregati a livello regionale</b> che <b>permettono</b> di raccogliere dati sulla prestazione energetica <b>e le relative emissioni</b> degli edifici e dell'intero parco immobiliare nazionale. La banca dati permette di raccogliere dati relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione degli edifici, indicatore della predisposizione all'intelligenza e dati relativi all'energia calcolata o misurata degli edifici contemplati.

### Motivazione

È importante creare delle banche dati nazionali sulla prestazione energetica e sulle emissioni degli edifici, che devono tuttavia essere corredate di dati disaggregati a livello regionale.

**Emendamento 54**

Articolo 26, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri garantiscono consulenza e formazione per i responsabili dell'attuazione della presente direttiva. Le iniziative di consulenza e formazione trattano dell'importanza di migliorare la prestazione energetica e consentono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, <b>riduzione delle</b> emissioni dei gas a effetto serra, impiego di energie da fonti rinnovabili e uso di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. Tali orientamenti e formazioni possono anche riguardare miglioramenti strutturali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza in caso di incendi, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, le emissioni di inquinanti atmosferici (comprese le polveri sottili) e l'accessibilità per le persone con disabilità.</p>	<p>Gli Stati membri garantiscono consulenza e formazione per <b>gli enti locali e regionali e</b> i responsabili dell'attuazione della presente direttiva. Le iniziative di consulenza e formazione trattano dell'importanza di <b>ridurre la domanda di energia e materie prime</b>, migliorare la prestazione energetica <b>per assicurare che gli edifici rispettino le norme a emissioni zero e quasi zero durante il loro ciclo di vita</b>, e consentono di valutare la combinazione ottimale <b>della riduzione della domanda di energia e materie prime</b>, di miglioramenti in materia di efficienza energetica, <b>zero</b> emissioni dei gas a effetto serra, impiego di energie da fonti rinnovabili e uso di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. Tali orientamenti e formazioni <b>dovrebbero comprendere anche le politiche in materia di utilizzo del suolo e pianificazione urbana e</b> possono anche riguardare miglioramenti strutturali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza in caso di incendi, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, le emissioni di inquinanti atmosferici (comprese le polveri sottili) e l'accessibilità per le persone con disabilità.</p>

**Motivazione**

Evidente.

## Emendamento 55

## Allegato III

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio nuovo a zero emissioni rispetta le <b>soglie massime indicate nella tabella seguente</b>. [...] Il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio a zero emissioni, nuovo o ristrutturato, è interamente coperto, su base annua netta, da: — energia da fonti rinnovabili generata in loco che soddisfa i criteri di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata], — energia rinnovabile fornita da una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata], oppure energia rinnovabile e calore di scarto provenienti da un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva Efficienza energetica]. Un edificio a emissioni zero non genera emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili. Soltanto nei casi in cui non sia tecnicamente fattibile soddisfare i requisiti di cui al primo comma a causa della natura dell'edificio o della mancanza di accesso alle comunità di energia rinnovabile o a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento ammissibili, il consumo totale annuo di energia primaria può essere coperto anche dall'energia proveniente dalla rete che soddisfi i criteri definiti a livello nazionale.</p>	<p>Il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio nuovo a zero emissioni rispetta <b>la metodologia di cui agli articoli da 4 a 6, che dovrebbero essere sviluppati e integrati da requisiti in materia di emissioni di gas a effetto serra, al fine di garantire il rispetto dell'obiettivo di neutralità climatica dell'UE</b>. Il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio a zero emissioni, nuovo o ristrutturato, è interamente coperto, su base annua netta, da: — energia da fonti rinnovabili <b>o energia di recupero</b> generata in loco <b>o fornita attraverso la rete</b> che soddisfa i criteri di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata], — energia rinnovabile fornita da una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata], oppure energia rinnovabile e calore di scarto provenienti da un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva Efficienza energetica]. Un edificio a emissioni zero non genera emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili. Soltanto nei casi in cui non sia tecnicamente fattibile soddisfare i requisiti di cui al primo comma a causa della natura dell'edificio o della mancanza di accesso alle comunità di energia rinnovabile o a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento ammissibili, il consumo totale annuo di energia primaria può essere coperto anche dall'energia proveniente dalla rete che soddisfi i criteri definiti a livello nazionale.</p>

**Motivazione**

Evidente.

**II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

## IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. sottolinea che la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia costituisce un elemento essenziale del pacchetto «Pronti per il 55 %» ed è di fondamentale importanza per l'attuazione dell'ondata di ristrutturazioni. È pertanto assolutamente indispensabile garantire che tale revisione preveda un giusto livello di ambizione e istituisca meccanismi di sostegno adeguati al fine di conseguire la neutralità climatica del parco immobiliare dell'Unione europea entro il 2050;
2. accoglie con favore il riferimento, all'interno della proposta, alle politiche di adattamento; ritiene tuttavia che l'adattamento dovrebbe essere maggiormente integrato nella proposta e far parte del passaporto di ristrutturazione;
3. accoglie con favore il riferimento all'approccio fondato sulla circolarità contenuto nella proposta e sottolinea la necessità che tale aspetto sia menzionato sistematicamente nel testo, tenendo conto anche del carbone incorporato;
4. reputa che l'entità delle sfide future in termini di transizione climatica e sicurezza energetica richieda un approccio più ambizioso alla transizione energetica come chiaramente indicato nel piano REPowerEU. Tale approccio dovrebbe comprendere azioni di assistenza tecnica, formazione professionale e riqualificazione dei lavoratori nonché di rafforzamento delle capacità degli enti locali e regionali; ritiene, in tal senso, che il concetto di «sufficienza energetica» dovrebbe essere al centro della proposta oltre a essere integrato nel passaporto di ristrutturazione;

5. sottolinea che una ristrutturazione massiccia degli edifici costituisce un'opportunità per combattere la povertà energetica e convertire gli edifici delle famiglie e delle imprese vulnerabili in edifici a energia positiva; sollecita, a tal fine, l'istituzione di una politica globale in materia di povertà energetica, al fine di evitare che l'ondata di ristrutturazioni aggravi le problematiche legate alla povertà energetica in tutta l'Unione europea. Invita pertanto la Commissione a mettere in atto una strategia globale intesa a eliminare la povertà energetica ed è disposto a cooperare con il gruppo di coordinamento sulla povertà energetica e i consumatori vulnerabili, di recente istituzione, al fine di elaborare una strategia che possa essere attuata a livello locale e regionale; in tale contesto occorre anche offrire soluzioni per il finanziamento delle necessarie misure di tutela del clima attuate da persone anziane, e tenere urgentemente in considerazione la proprietà immobiliare come previdenza per la vecchiaia per le persone anziane;

6. ritiene necessario integrare nella definizione di edificio a emissioni zero e quasi zero l'approccio basato sul concetto del ciclo di vita, al fine di promuovere la realizzazione di un parco immobiliare efficiente dal punto di vista energetico entro il 2050: questo dovrebbe rispettare la neutralità tecnologica e una visione globale dei sistemi energetici, al fine di tenere conto delle diverse condizioni a livello locale, regionale e nazionale. Tale definizione dovrebbe comprendere anche l'energia proveniente dalle reti elettriche e del gas, purché sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e includere l'energia di recupero. Essa dovrebbe essere coerente con i percorsi verso la decarbonizzazione previsti dalle direttive sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili nel sistema energetico in generale e non dovrebbe essere subottimizzata unicamente a un problema a livello di edificio;

7. ritiene che l'uso di norme minime di prestazione energetica, se non adeguatamente ambiziose, potrebbe determinare un effetto di dipendenza, riducendo il livello di ambizione dell'ondata di ristrutturazioni e rendendola sostanzialmente inadatta al conseguimento degli obiettivi per il 2030 e il 2050, che sono invece fondamentali per la transizione climatica, ma anche per promuovere la sicurezza energetica. Le norme minime di prestazione energetica dovrebbero inoltre includere requisiti in materia di gas a effetto serra durante il ciclo di vita per la costruzione e la fornitura di energia rinnovabile. Sottolinea che le norme minime di prestazione energetica saranno efficaci solo se riusciranno a mantenere elevato il livello di ambizione e se saranno accompagnate da misure che contribuiscono a superare le barriere che hanno ostacolato gli sforzi di ristrutturazione compiuti finora, nonché dall'assistenza finanziaria e tecnica necessaria per contribuire all'attuazione di tali norme;

8. riconosce la necessità di norme mirate agli edifici con le prestazioni peggiori e agli edifici con un elevato potenziale di risparmio energetico; sottolinea la necessità di disporre di manodopera e di imprenditori qualificati; è consapevole degli effetti sul valore degli edifici e sui mercati immobiliari, effetti che non dovrebbero comportare un aumento dei costi per i locatari; chiede pertanto che gli Stati membri abbiano la possibilità giuridica di chiedere una proroga dei termini stabiliti, ove ciò sia giustificato da condizioni eccezionali;

9. sottolinea che, a prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante ha luogo una volta ogni 25 anni negli edifici residenziali e una volta ogni 15 anni negli edifici non residenziali; ritiene pertanto che un approccio basato sulla ristrutturazione per fasi potrebbe pregiudicare l'ambizione dell'ondata di ristrutturazioni e tradursi in strategie antieconomiche per la ristrutturazione degli edifici, che dovrebbe essere affrontata in maniera sistematica e integrata piuttosto che ricorrendo a una somma di interventi separati. In tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri a fornire orientamenti sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici storici, avvalendosi anche del lavoro dell'iniziativa del Bauhaus europeo. La ristrutturazione di tali edifici dovrebbe essere sostenuta da appositi regimi di finanziamento e dovrebbe essere concessa un'adeguata flessibilità del relativo calendario;

10. sottolinea che la transizione verso un approccio circolare e sistematico alla ristrutturazione degli edifici richiede sforzi significativi in termini di riqualificazione professionale e sostegno alle competenze locali, sia nel settore pubblico che in quello privato;

11. ritiene che gli appalti pubblici dovrebbero svolgere un ruolo significativo nell'integrazione di un approccio ambizioso alla ristrutturazione degli edifici. Sottolinea, a tal fine, che tutte le ristrutturazioni commissionate dalle autorità pubbliche dovrebbero essere sostenute dagli orientamenti forniti dagli Stati membri e dall'UE e seguire, per quanto possibile, i criteri definiti dagli appalti pubblici verdi e circolari;

12. sottolinea che l'efficienza energetica del parco immobiliare non può essere conseguita concentrandosi unicamente su singoli edifici e che la pianificazione urbana e territoriale deve sostenere gli interventi individuali attraverso un approccio sistematico, a livello di distretto, all'efficienza energetica delle città;

13. ribadisce che gli obiettivi dell'ondata di ristrutturazioni non possono essere conseguiti senza disporre di significative risorse ad hoc, sia in termini di dotazioni finanziarie che di sviluppo delle capacità e sostegno tecnico; sottolinea che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia costituisce un'opportunità per integrare l'uso degli sportelli unici come strumento principale per l'attuazione della direttiva;

14. è convinto che le regioni rurali e, in generale, le regioni con un gran numero di case unifamiliari e plurifamiliari abbiano requisiti differenti e richiedano soluzioni differenti rispetto alle strutture urbane; tale aspetto deve essere considerato anche nella direttiva;

15. sottolinea che gli edifici storici presentano un valore culturale e simbolico significativo per le città dell'UE; ritiene che il loro valore architettonico debba essere preservato e che occorra trovare soluzioni per garantire che tali edifici svolgano anche il ruolo esemplare di edifici pubblici. In tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri a fornire orientamenti sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici storici e a istituire, a questo scopo, appositi meccanismi di finanziamento.

Bruxelles, 30 giugno 2022

*Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni*

Vasco ALVES CORDEIRO

---